RAC

P R

Di quanto è
per li Re

Prammatica Sanzione d
per l'espulsione da
Compagnia ec.
Pubblicazione.
Istruzione di quello ch
sarj Deputati per l'
Beni, ed Effetti dell
Addizione all'Istruzio
Sua Maestà ec.
Traduzione della Lett
lica al Papa, ec.
Lista delle Case, Coll
della Compagnia di
centi.
Lista delle Case Colle
della Compagnia di
Isole Filippine.

IN V

MDC
Per il

RACCOLTA
PRIMA

Di quanto è seguito ai GESUITI per li Regni della Spagna.

Prammatica Sanzione di Sua Maestà in vigore di Legge per l'espulsione da questi Regni delli Regolari della Compagnia ec.
Pubblicazione.
Istruzione di quello che dovranno eseguire i Commissarj Deputati per l'Espulsione, ed occupazione delli Beni, ed Effetti delli Gesuiti ec.
Addizione all'Istruzione delli Gesuiti dalli Dominj di Sua Maestà ec.
Traduzione della Lettera scritta da Sua Maestà Cattolica al Papa, ec.
Lista delle Case, Collegj, e Residenze delli Regolari della Compagnia di Gesù in Spagna, e Isole adiacenti.
Lista delle Case Collegj, e Residenza delli Regolari della Compagnia di Gesù nell' Indie Occidentali, e Isole Filippine.





IN VENEZIA,

MDCCLXVII.

PER IL COLOMBANI.

Prammatica Sanzione di Sua Maestà in vigore di Legge per l' espulsione da questi Regni delli Regolari della Compagnia, occupazione delle loro temporalità, e proibizione del di loro ristabilimento in tempo alcuno colle altre precauzioni, che contiene; fedelmente tradotta dalla Lingua Spagnuola nell' Italiana dal suo Originale, Stampato in Madrid nella Regia Stamperia l' anno 1767.

D. Carlo per la Grazia di Dio Re di Castiglia, di Leon, di Aragona, delle due Sicilie, di Gerusalemme, Navarra, Granata, Toledo, Valenza, Galizia, Majorca, Siviglia, Sardegua, Cordova, Corsica, Mursia, Jaen, de Los Algarves, Algezira, Gibilterra, dell' Isole Canarie, dell' Indie Orientali, ed Occidentali, Isole, e Terra Ferma del Mare Oceano, Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, di Brabante, e di Milano, Conte di Aspurghe, Fiandra, Tirolo, e Barcelloua, Signore di Biscaja, e di Molina ec.

Al Serenissimo Prencipe D. Carlo mio Carissimo ed Amatissimo Figlio; agl' Infanti, Prelati, Duchi, Marchesi, Conti, Ricchi Uomini, Priori degl' Ordini, Commendatori, e sotto Commendatori, Alcaldi delli Castelli, e Fortezze; ed alli miei Consiglieri, Presidente, e Uditori delle mie Udienze, Alcaldi,

Miniſtri della mia Caſa , Corte , e Cancellerie, ed a tutti li ſopraintendenti, e intendenti, aſſiſtente, Governatori, Alcaldi Maggiori, e ordinarj, e qualſivogliano altri Giudici , e Tribunali di queſti miei Regni , tanto Regj, che Baronali ; Abbaziali , e Militari di qualunque Stato, Condizione, qualità, e preeminenza ſiano preſenti , e futuri , ed a ciaſcuno, e qualſivoglia di voi . Sappiate eſſendomi uniformato al ſentimento di quelli del mio Regio Conſiglio nello ſtraordinario , che ſi celebrò col motivo delle riſulte delle occorrenze paſſate in conſulta delli 29. Gennaro proſſimo ſcorſo , e di quello che riſpetto alla medeſima convenendo nello ſteſſo ſentimento mi hanno eſpoſto Perſone del più ſublime Carattere e accreditata eſperienza: Stimolato da grandiſſime Cauſe relative all' obbligo in cui mi trovo Coſtituito di mantenere in ſubordinazione , tranquillità , e Giuſtizia li miei Popoli, ed altre urgenti giuſte, e neceſſarie , che riſervo nel mio reale animo ; Uſando dalla Suprema autorità l' Economica , che l' Onnipotente ha depoſta nelle mie mani per la protezione delli miei Vaſſalli, e riſpetto della mia Corona . Io ſo venuto nella determinazione di fare eſpellere da tutti li miei Dominj di Spagna, Indie, ed Iſole Filippine , ed altre addiacenti li regolari della Compagnia, tanto Sacerdoti, che Coadiutori ,

e Lai-

o Laici che abbiano fatta la prima Professione, e li Novizj che volessero seguitarli; E che si occupino tutte le temporalità della Compagnia nelli miei Dominj; e per la sua uniforme esecuzione in quelli tutti ho data piena e privativa commissione, ed autorità con altro mio Regio Decreto delli 27. di Febbraro al Conte di Aranda Presidente del mio Consiglio con la facoltà di procedere immediatamente a pigliare li propedimenti corrispondenti.

I. E primieramente ho similmente determinato di comandare, che il Consiglio faccia notoria in tutti questi Regni la citata mia Real determinazione; manifestando agl' altri Ordini Religiosi la fiducia soddisfazione, e stima, che mi devono, e da me esiggono per la loro fedeltà, e Dottrina, osservanza di vita monastica, esemplar servizio della Chiesa, accreditata istruzione de' loro studj, e sufficiente numero d' Individui per ajutare li Vescovi, e Parrocchi nel Pasto Spirituale delle anime, e per la loro astrazione da affari di Governo, come alieni, e lontani dalla vita ascetica, e monastica.

II. Similmente parteciperà alli R.R. Prelati Diocesani, Magistrati, Capitoli Ecclesiastici, ed altre università o Corpi Politici del Regno, che nella mia Real Persona restano li giusti, e gravi motivi, che con mio rammarico hanno obbli-

gato il mio Reale animo a queſto neceſſario provvedimento: Valendomi unicamente dell' Economica Poteſtà, ſenza procedere con altri mezzi, ſeguitando in ciò l' impulſo della mia Real benignità come Padre, e Protettore delli miei Popoli.

III. Dichiaro che nell' occupazione delle temporalità della Compagnia, ſi comprendono li ſuoi Beni, ed Effetti, tanto Mobili, che Stabili, o Rendite Eccleſiaſtiche, che leggittimamente poſſieda nel Regno; ſenza pregiudizio delli di loro peſi, della mente dei Teſtatori, e delli alimenti Vitalizj delli Individui, che saranno di cento Pezze, durante la loro vita alli Sacerdoti, e di 90. alli Laici, da pagarſi dalla maſſa generale, che ſi formi delli Beni della Compagnia.

IV. In queſti alimenti Vitalizj non ſaranno compreſi li Geſuiti ſtranieri, che indebitamente eſiſtono nelli miei Dominj dentro dei loro Collegj, o fuori di eſſi, o in Caſe particolari, veſtendo la ſottana, o in abito di Abbati, ed in qualſivoglia deſtino in cui ſi trovaſſero impiegati, dovendo tutti uſcire dalli miei Regni ſenza diſtinzione alcuna.

V. Ne tampoco ſaranno compreſi negl'alimenti li Novizj, che voleſſero ſpontaneamente ſeguitar gl' altri per non eſſere tuttavia impegnati colla Profeſſione, e trovarſi in libertà di ſepararſi.

VI. Di-

VI. Dichiaro, che se alcun Gesuita uscisse dallo Stato Ecclesiastico (dove si rimettono tutti) o dasse giusto motivo di risentimeuto alla Corte colle sue operazioni, o scritti, immediatamente gli cesserà la Pensione, come sopra assegnatagli; e sebbene non debbo presumere, che il corpo della Compagnia mancando alle più strette, e superiori obbligazioni, intenti, o permetta, che alcuno de' suoi individui scriva contro il rispetto, e sommissione dovuta alla mia risoluzione con titolo, o pretesto di Apologie, o composizioni difensive dirette a perturbare la pace delli miei Regni, o per mezzo di Emissarj segreti cospiri allo stesso fine; in tal caso non aspettato, cesserà la pensione a tutti li suddetti.

VII. Ogni sei mesi si consegnerà la metà dell' annua Pensione alli Gesuiti dal Regio Banco con l'intervento del mio Ministro in Roma, il quale averà particolar cura di sapere quelli, che muojono, o decadono per loro colpa dalla Pensione, per difalcare il suo importo.

VIII. Rispetto all'amministrazione, e applicazioni equivalenti delli Beni della Compagnia in Opere Pie conforme, è la dotazione di Parrocchie povere, Seminarj conciliarj, Case di Misericordia, ed altri fini di Pietà, uditi gl'ordinarj Ecclesiastici in quel-

io che sia necessario, e conveniente. Mi riservo di pigliare separatamente li provvedimenti senza che in nulla si defraudi la vera pietà, ne si pregiudichi la Causa pubblica, o il dritto del terzo.

IX. Proibisco per Legge, e regola generale, che giammai possa tornarsi ad ammettere in tutti li miei Regni in particolar verun individuo della Compagnia, ne in Corpo di Communità per qualsivoglia pretesto, o colore; ne su di ciò il mio Consiglio, o altro Tribunale ammetterà istanza alcuna; anzi che a prevenzione li Giudici, e Tribunali piglieranno li più severi provvedimenti contro li violatori, e trasgressori, ausiliatori, e cooperatori di simile intento, castigandogli, come perturbatori della Pace pubblica.

X. Niuno delli attuali Gesuiti professi ancorchè esca dall' ordine con licenza formale del Papa, e resti da Secolare, o Chierico, o passi ad altro ordine, potrà tornare a questi Regni senza ottenerne il mio special permesso.

XI. Nel caso di conseguirlo, che si concederà pigliare le Notizie, e informazioni convenienti, dovrà fare il giuramento di fedeltà nelle mani del Presidente del mio Consiglio, promettendo di buona fede, che non tratterà in pubblico, ne in segreto con l'Individui della Compagnia, o col suo Generale;

le; ne farà diligenze, paſſi, o inſinuazioni direttamente, o indirettamente a favore della Compagnia, ſotto pena di eſſer trattato come Reo di Stato, e valeranno contro di eſſo le prove privilegiate.

XII. Nè tampoco potrà inſegnare, Predicare, ne Confeſſare in queſti Regni, ancorchè ſia uſcito, come ſi è detto dall' ordine, e ſi ſia ſottratto dall' obbedienza del Generale; Potrà però godere rendite Eccleſiaſtiche le quali non richiedino queſti peſi.

XIII. Niun mio Vaſſallo, ancorchè ſia Eccleſiaſtico, Secolare, o Regolare, potrà chiedere Patente di Fratellanza al Generale della Compagnia, ne ad altri in ſuo nome, poichè in tal caſo ſarà trattato come Reo di Stato, e contro di lui avranno ugualmente valore le prove Privilegiate.

XIV. Tutti quelli, che preſentemente l' aveſſero dovranno conſegnarle al Preſidente del mio Conſiglio, o alli Governatori, e Tribunali del Regno, affinchè glie le rimettino, e ſi archivino, e per l'avvenire non ſi uſi eſse; ſenza che li ſerva di Obice l'averle avute per il paſſato, purchè pontualmente adempiſchino colla detta conſegna; E li Tribunali terranno ſegreti li nomi delle Perſone, che le conſegneranno, affinchè in queſta forma non gli cagioni macchia.

XV. Chiunque avrà, e manterrà corriſ-

pondenza con li Gesuiti, siccome questa si proibisce generalmente, ed assolutamente, sarà castigato a proporzione della sua colpa.

XVI. Proibisco espressamente, che niun possa scrivere, declamare, o commovere col pretesto di questi provvedimenti, ne pro nè contro di Essi; anzi che impongo silenzio in questa materia a tutti li miei Vassalli, e comando, che li Contraventori siano castigati come Rei di Lesa Maestà.

XVII. Per evitare altercazioni, o cattive interpretazioni tra li particolari, alli quali non incombe il giudicare, ne l' interpretare gl' ordini del Sovrano; Comando espressamente, che niuno scriva, imprima, nè pubblichi scritti, o Opere concernenti l'espulsione delli Gesuiti dalli miei Dominj. Non avendo special Licenza del Governo, ed inebisco al Giudice delle Stamperie suoi suddelegati, ed a tutti li Tribunali delli miei Regni il concedere tali permessi, o Licenze, dovendo tutto ciò dipendere dagl' ordini del Presidente, e Ministri del mio Consiglio con notizia del mio Fiscale.

XVIII. Incarico strettissimamente alli R.R. Prelati Diocesani, ed alli Superiori degl' ordini Regolari, che non permettino, che li loro sudditi scrivino, stampino, o declamino in ordine a questo assunto; poichè li renderebbero responsabili della inaspettata trasgressione

ne

he da parte di qualsivoglia di Essi; la quale dichiaro compresa nella Legge del Monarca D. Giovanni I., e Regia Cedola spedita circolarmente dal mio Consiglio sotto li 18. di Settembre dell'anno scorso per la sua più pontuale esecuzione; al che tutti devono cospirare per quello che interessa l'ordine Pubblico, e la reputazione delli medesimi Individui per non attraersi gli Effetti della mia Reale indignazione.

XIX. Ordino al mio Consiglio, che a tenore di quanto di sopra si contiene faccia spedire, e Pubblicare la Reggia Prammatica più stretta, e conveniente, affinchè pervenga a notizia di tutti li miei Vassalli, e si osservi inviolabilmente, si pubblichi, e si eseguischino dalli Giudici, e Tribunali Territoriali le Pene comminate contro quelli che violassero, e trasgredissero queste disposizioni per il di loro pontuale pronto, ed invariabile adempimento, ed a questo fine darà tutti gl' ordini necessarj con prelazione a qualunque altro affare per quello, che interessa il mio Real servizio; con l'intelligenza, che rispetto alli Consigli d'Inquisizione, Indie, Ordini, e Azienda, ho ordinato rimettersi copie del mio Regio Decreto per la sua rispettiva intelligenza, ed adempimento; e per la sua puntuale, ed invariabile osservanza in tutti li miei Dominj, essendosi pubblicato sotto que-

sto giorno in pieno Consiglio il Regio Decreto delli 27. di Marzo, che contiene la risoluzione antecedente, il quale si ordinò che si osservasse, ed adempisce secondo, e come in esso si differisce, fu risoluto spedir la presente in forma di Legge, e Prammatica Sanzione, come se fosse fatta, e promulgata in Consiglio o adunanza generale, poichè voglio, chr si attenda, e si osservi senza contravvenire alla medesima in maniera alcuna, a quale effetto, essendo necessario, derogo, ed annullo tutte le cose, che siano, o possino essere contrarie a questa, colla quale incarico alli Molto Reverendi Arcivescovi, Vescovi, Superiori di tutti gl'Ordini Regolari, Mendicanti, e Monastici, Visitatori, Provisorj, Vicarj, ed altri Prelati, e Giudici Ecclesiastici di questi miei Regni, che osservino l'enunciata Legge, e Prammatica, conforme in Essa si contiene, senza permettere, che con verun pretesto si contravenga in maniera alcuna a quanti si ordina nella medesima, e comando a quelli del mio Consiglio, Presidente, e Uditori, Alcaldi della mia Casa, e Corte, e delle mie Udienze, e Cancellerie assistente, Governatori, Giudici Maggiori, ed Ordinarj, ed altri Giudicj, e Tribunali di tutti li miei Domini, che osservino, adempischino, ed eseguischino la citata Legge, e Prammatica Sanzione, e la facci-

no

no adempire, ed osservare, in tutto, e per tutto, dando perciò li Provedimenti, che si richiedono, senza che sia necessaria verun' altra dichiarazione oltre di questa, la quale ha da avere la sua pontuale esecuzione dal giorno in cui si pubblichi in Madrid, e nelle Città, Ville, e Luoghi di questi miei Regni nella forma solita, perchè così conviene al mio Real servizio, ed alla tranquillità utile, e vantaggio della Causa pubblica delli miei Vassalli; mentre tale, e la mia volontà, come ancora, che alla Copia impressa di questa mia Cedola firmata da D. Ignazio Stefano de Higareda mio Scrivano di Camera Antiquiore, e del Governo; del mio Consiglio, si dia la stessa Fede, e Credito come al suo Originale. Data nel Pardo alli due del Mese di Aprile dell' anno 1767.

IO IL RE.

Io D. Giuseppe Ignazio de Goyeneche Segretario del Re Nostro Signore la feci scrivere per suo Comando.

Il Conte di Aranda.

D. Francesco Cepeda.

D. Giacinto de Tudò.

D. Francesco de Salazarr, e Aguere.

D. Giuseppe Emanuele Dominguez.

E registrata -- D. Niccola Berdugo Vice Cancelliere Maggiore,

D. Niccola Berdugo.



P U-

PUBBLICAZIONE.

NElla Villa di Madrid alli due del Mese di Aprile dell' Anno 1767. innanzi alle Porte del Regio Palazzo dirimpetto al Balcone principale del Re Nostro Signore, e nella Porta di Gradalazara, dove è il pubblico concorso, e Commercio delli Mercanti, e Officiali, essendovi presenti D. Gio: Stefano de Salaverri, D. Gio: Antonio de Pegnaredonda, D. Benedetto Antonio de Barreda, D. Pietro Ximenes de Mesa Alcaldi della Casa, e Corte di Sua Maestà si pubblicò la Regia Prammatica Sanzione antecedente a suono di Tromba per bocca di Banditore pubblico, trovandovisi presenti diversi Ministri, e Officiali della detta Regia Casa, e Corte, e molte altre Persone, di che Io D. Francesco Lopez Navamuell Scrivano di Camera del Re Nostro Signore

di quei che risiedono nel suo Consiglio faccio fede.

D. Francesco Lopez Navamuell.

E Copia della Regia Prammatica Sanzione Originale, e sua pubblicazione, di che faccio fede ec.



ISTRU-

ISTRUZIONE

Di quello, che dovranno esequire li Commissarj Deputati per l'Espulsione, ed occupazione delli Beni, ed Effetti delli Gesuiti in questi Regni di Spagna, e Isole adiacenti in conformità di quanto è stato risoluto da Sua Maestà, fedelmente tradotta dal suo Originale Stampato.

I. APerta quest' Istruzione chiusa, e segreta nella vigilia del giorno destinato per il suo adempimento, l' Esecutore si farà minutamente car co di essa con riflessione de suoi Capitoli, e dissimulatamente si prevalerà della Truppa presente, o immediata, o in sua mancanza, si munirà di altri ajuti di sua soddisfazione; procedendo con presenza di animo, disinvoltura, e precauzione, occupando, ed assicurando prima che spunti il giorno le communicazioni del Collegio, o Collegj, a quale effetto egli stesso il giorno antecedente procurerà istruirsi in Persona della sua situazione interiore, ed esteriore; perchè questa cognizione prattica, gli faciliterà il modo d'impedire, che niuno entri, e sortisca senza sua saputa, e notizia.

II. Non rivelerà li suoi fini a persona al-

cuna ſin tanto, che la mattina per tempo, prima di aprirſi le porte del Collegio all' ora ſolita, ſi anticipi con qualche preteſto, diſtribuendo gl'ordini, affinchè la ſua Truppa, o ajuto occupi, ed aſſicuri dalla parte di dentro le communicazioni, e non darà luogo, che ſi aprino le Porte della Chieſa, poichè queſta deve reſtar chiuſa tutto il giorno, e nei ſeguenti, ſin tanto che i Geſuiti ſi trattenghino dentro il Collegio.

III. La prima operazione ſarà, che ſi uniſca la Comunità, ſenza eccettuare, ne pure il Fratello Cuciniere, richiedendo prima a tale effetto il Superiore in nome di Sua Maeſtà, e ciò pratticandoſi al ſuono della campanella interiore, e ſegreta di cui ſi valgono per gl' Atti di Comunità; ed in queſta forma eſſendovi preſente lo Scrivano attuante con Teſtimonj Secolarj, che ſieno ſoggetti conoſciuti, e di credito, leggerà il Regio Decreto di eſpulſione, e di occupazione di temporalità, eſprimendo nell' atto li nomi, e gradi di tutti i Geſuiti concorrenti.

IV. Gl'imporrà, che ſi trattenghino nella loro Sala Capitolare, e s' informerà di quelli, che ſieno abbitatori della Caſa, o di quei che vi fuſſero di paſſaggio, e delli Collegj alli quali appartenghino, come ancora delli

nomi,

nomi, e destini delli Secolari di servizio, che abbitino dentro di essa, o concorrino unicamente tra il giorno per non lasciare uscire gl'uni, nè entrar gl'altri nel Collegio, senza gravissima causa.

V. Se alcun Gesuita si trovasse fuori del Collegio in altro luogo, o sito non distante, richiederà il Superiore, che lo mandi a chiamare, a fin che si restituisca istantaneamente, senza altra espressione; dando la Lettera aperta all'Esecutore, il quale la indrizzerà per mezzo di persona sicura, che nulla rilevi delli passi, che si danno senza perdita di tempo.

VI. Fatta l'intimazione, procederà successivamente in compagnia delli PP. Superiore, e Procuratore della Casa alla Giudiziale occupazione di Archivj, e Scritture d'ogni specie, Biblioteca comune, Libri, e Scrittorj esistenti nelle respettive cammere, distinguendo quelli, che appartengono a ciascun Gesuita, unendoli in uno, o più luoghi, e pigliando presso di se le chiavi il Giudice Commissario.

VII. Consecutivamente proseguirà il Sequestro con particolar vigilanza, ed avendo preventivamente chieste le chiavi con precauzione, occuperà tutti li Capitali, ed altri Effetti d'importanza, che ivi si trovino per qualsivoglia titolo di Rendita, o Deposito.

VIII. Le Supellettili della Sagrestia, e Chiesa; basterà, che si chiudino per inventariarle a suo tempo con l' assistenza del Procurator della casa, il quale non ha da essere compreso nella spedizione generale, e con l' intervento del Provisore, Vicario Ecclesiastico, o Parrocco del luogo, in mancanza di Giudice Ecclesiastico, trattandosi con quel rispetto, e decenza, che richiedono specialmente li Vasi Sagri, di maniera che non vi sia irriverenza, nè il minimo atto irreligioso, firmando l' Atto l' Ecclesiastico, ed il Procuratore assieme col Comissario.

IX. Si deve usare una particolarissima attenzione, affinchè, non ostante la fretta, e la moltitudine di tanti istantanei, ed efficaci atti Giudiziali, non rimanghi in maniera alcuna la più comoda, e pontuale assistenza delli Religiosi anche maggiore dell' ordinaria se fosse possibile, come ancora, che si ritirino a riposare alle loro solite ore riunendo li Letti in siti convenienti; affinchè non stiano molto dispersi.

X. Nelli Noviziati (o Case nelle quali per casualità vi fosse alcun Novizio) si hanno da separare immediatamente quelli, che tuttavia non avessero fatti i loro voti Religiosi, affinchè da quel punto non comunichino con gli altri, trasportandoli ad una Casa particolare, dove con piena libertà, e cognizione

della

della perpetua privazione della Patria, che s'impone all' Individui del di loro ordine, possino pigliare quel partito a cui l' inducesse la loro inclinazione. Questi Novizj devono essere assistiti per conto del Regio Erario, sin tanto che si risolvessero, secondo la spiegazione di ciascuno, la quale deve risultare da atto firmato di suo nome, e pugno per incorporarlo, se vuol seguitare, o metterlo a suo tempo in libertà con li suoi abiti da Secolare, quante volte scegliesse questo ultimo partito, senza che il Comissario permetta suggestioni, affinchè abbracci l'una, o l'altra risoluzione, dovendo del tutto restare all'unico, e libero arbitrio dell' interessato; ben inteso che non gli si assegnerà Pensione Vitalizia per trovarsi in tempo di restituirsi al suolo, o passare ad altro Ordine Religioso, con l'intelligenza di restar per sempre privati della Patria.

XI. Dentro il termine di 24. ore contate dall'Intimazione dell' Espulsione, o più presto, che sia possibile si hanno da incaminare direttamente li Gesuiti da ogni Collegio, alle depositi interni, che saranno individuati, cercandosi il cariaggio necessario nel Paese, o sue vicinanze.

XII. In questi termini si destinano li Depositi generali, o siti di riunione seguenti,

Majorca.
Catalogna.
Aragona.
Valenza.
Navarra, e Guipuzcoa.
Rioja, e Biſcaja.
Caſtiglia la Vecchia.
Da Aſturias. (In
Galizia.
Eſtremadura.
Palma.
Tarragona.
Tenuel.
Segorbe.
S. Sebaſtiano.
Bilbao.
Burgos.
Gyon.
Coruna.
Fregenal alla riviera di Andaluzia.

Li Regni di Cordova.

Gaen, e Siviglia.
Granata.
Caſtiglia la nuova.
Canarie.
Xerez della Frontera.

Malaga.
Cartagena.
Santa Croce di Tenerife, o dove stimi il Comandante Generale.

XIII. Il di loro trasporto si metterà a carico di persone prudenti colla scorta di Truppa, o Paesani, che l'accompagnino dal sito della loro partenza fino all' arrivo alli loro respettivi Depositi, chiedendo alli Governatori di tutti li Luoghi per li quali passeranno, l'ajuti, che gli bisognassero, li quali da questi gli saranno dati senza ritardo, ed a tale effetto si farà uso del mio Passaporto.

XIV. Le persone incaricate del trasporto eviteranno con somma cura, e vigilanza il minimo insulto alli Religiosi, e richiederanno li Governatori, e Tribunali per il castigo di quei, che a ciò si avanzassero, mentre, quantunque espulsi, siano da considerare sotto la protezione di Sua Maestà obbedendo essi esattamente dentro de suoi Reali Dominj, o Vascelli.

XV. Gli si consegnerà, e permetterà per uso delle loro persone tutte le robbe, e vestimenti usuali, che costumano senza diminuzione, le loro Tabacchiere, Fazzoletti, Tabacco, Cioccolata, ed utensili di questo ge-

 nere;

nere; li Breviarj, Diurni, e libri portatili di Orazioni per gli loro atti devoti.

XVI. Dalli detti Depositi, che non siano marittimi, ne siegue la trasmissione al di loro imbarco fissandosi in questa maniera.

XVII. Da Segorbo, e Tervel s'indirizzeranno a Tarragona, e da questa Città potranno trasferirsi li Gesuiti di quel Deposito al Porto di Salon per esser molto vicino, subito che in esso si trovino pronti li Bastimenti del di loro trasporto.

XVIII. Da Burgos, quelli che si ritroveranno ivi riuniti si dovranno trasferire al Porto di S. Ander, nella qual Città vi è Colleggio; e li suoi Individui si comprenderanno cogl' altri di Castiglia.

XIX. Da Fregenal, quelli di Estremadura s'indirizzeranno a Xeres della Frontera, e saranno condotti con gli altri di Andaluzia, che si missero nel medemo sito al Porto di Santa Maria subito, che si trovi pronta l'imbarcazione.

XX. Ciascuno delli detti Depositi interiormente deve stare sotto un Commissario particolare, che specialmente deputarò per aver cura delli Religiosi fintanto, ch' eschino dal Regno per Mare, e frattanto tenerli senza communicazione esteriore per scritto, o verbale;

bale;

bale; la quale s' intenderà privata dal momento in cui incomincino le prime operazioni, e così gli sarà immediatamente intimato dal rispettivo Esecutore di ogni Collegio, poichè la minima trasgressione in questa parte, che non è credibile, si punirà esemplarissimamente.

XXI. Alli rispettivi Porti destinati all'imbarco anderanno le imbarcazioni sufficienti con gl' Ordini ulteriori, ed il Commissario particolarmente deputato ritirerà dalli Padroni le ricevute individuali con una lista espressiva di tutti li Gesuiti imbarcati, loro nomi, Patria, e Classi di prima, seconda Professione, o quarto voto, come dei Laici, che ugualmente gli accompagnino.

XXII. Si avverte, che il Procuratore di ciascun Collegio deve restare per il termine di due mesi nel rispettivo luogo, alloggiato in Casa di altra Religione, ed in mancanza di questa in una Casa secolare, della quale l'Esecutore abbia fiducia per rispondere, ed appurare esattamente per mezzo di deposizioni formali quanto gli si domandasse in ordine alli suoi effetti, Scritture, aggiustamento di Conti, Capitali, e regolamento interiore; il che terminato, sarà indirizzato all'imbarco, che gli si assegnasse, affinchè so-

lo,

lo, o con altri ſia condotto al deſtino de'ſuo Fratelli.

XXIII. Simile trattenimento ſi deve fare delli Procuratori Generali delle Provincie di Spagna, e Indie per lo ſteſſo termine, e col medeſimo oggetto, e condizione di ſeguitare gl' altri.

XXIV. Vi poſsono eſſere vecchi di età molto avanzata, o infermi, che non ſia poſſibile rimuoverli in quel momento, onde riſpetto a queſti ſenza ammettere frode, o colluſione ſi aſpetterà tempo più benigno, o che la loro infermità sì decida.

XXV. Similmente può eſſervi uno, o altro, che per mio ordine particolare ſi faccia trattenere per evacuare alcuna diligenza, o Dichiarazione Giudiziale, e ſe vi foſſe l'Eſecutore, ſi uniformerà a quello; Però in virtù di neſſun'altro, ſia quale ſi foſſe, ſi ſoſpenderà la partenza di alcun Geſuita per avermi S. Maeſtà privativatamente incaricato dell' eſecuzione, ed iſtruito della Sua Real volontà.

XXVI. Si avverte per regola generale, che li Procuratori, anziani, infermi, o trattenuti nella conformità individuata negli Articoli antecedenti, dovranno traſferirſi a Conventi di Ordine, che non ſeguiti la Scuola della

della Compagnia, e siano li più prossimi; permanendo ivi senza communicazione esteriore a disposizione del Governo, per li fini enunciati, avendo per ciò cura particolarissimamente il Giudice Esecutore, ed incaricandolo strettamente al Superiore del respettivo Convento, affinchè da sua parte contribuisca allo stesso fine, come ancora, che li suoi Religiosi, nè tampoco abbiano trattato colli Gesuiti trattenuti, e che questi siano assistiti con tutta la carità religiosa; colla sicura intelligenza, che da Sua Maestà saranno bonificate tutte le spese fatte nella loro permanenza.

XXVII. Li *Gesuiti Francesi*, che stanno e suoi Collegj, o Case particolari, con qualsivoglia destino si trovino in essi, saranno condotti nella stessa forma con gli altri Gesuiti; come ancora quelli, che si trovino in Palazzo, Seminarj, Scuole Secolari, o Militari, Case di Campagna, o altra occupazione, senza la minima distinzione.

XXVIII. Nelli luoghi, che vi fossero Case di Seminarj di educazione, si provvederà nello stesso istante a surrogare in luogo delli Direttori, e Maestri Gesuiti, Soggetti Ecclesiastici Secolari, li quali non siano della loro Dottrina frattanto che con maggior cognizione si proveda al di loro regolamento, e

Go-

Governo, e si procurerà, che dalli detti Soggetti sostituiti, si continuino le Scuole delli Seminaristi, ed in quanto alli Maestri Secolari non si farà con essi novità nelli loro respettivi ammaestramenti.

XXIX. Tutta questa Istruzione provvidenziale si osserverà litteralmente dalli Giudici Esecutori, o Commissarj Deputati, alli quali resterà l' arbitrio per supplire, secondo la loro prudenza quello, che si sia ommesso, e richiedino le occorrenti circostanze; nulla però potranno alterare circa il sostanziale, ne amplificare la loro condiscendenza per frustrare nel minimo apice lo spirito di quello che si commanda, che si riduce alla prudente, e pronta Espulsione delli Gesuiti; al risguardo delli loro effetti, ed al tranquillo, decente, sicuro trasporto delle loro persone alli Depositi, e luoghi, dove rispettivamenre debbino imbarcarsi, trattandoli con amore, e carità, ed impedendogli ogni communicazione esteriore in scritto, o verbale, senza veruna distinzione di Classe, e di persone, stendendo colla maggiore individuazione li respettivi atti, e diligenze, affinchè dalla loro ispezione risulti l' accertata condotta, e zelante amore verso il Reale servizio, con cui si siano pratticate, avvisandomi successivamente secondo si vadino avanzando, che è quanto

devo

devo partecipare in conformità degl' Ordini datimi da Sua Maestà, affinchè ciascuno nel suo Distretto, e Caso si uniformi pontualmente al suo tenore senza contravenire al medesimo in maniera alcuna.

Madrid il Primo di Marzo dell' Anno 1767.

ARANDA.

Addizione all'Istruzione delli Gesuiti dalli Dominj di Sua Maestà per rapporto all' Indie, e Isole Filippine, fedelmente tradotta dal suo Originale impresso in Madrid.

I. AD oggetto, che li Vice-Re, Presidenti, e Governatori delli Dominj dell' Indie, ed Isole Filippine si considerino colle medesime facoltà conducenti, che in me risiedo, in virtù della Regia risoluzione depongono in essi quelle, delle quali per la Istruzione di Spagna per dar gli ordini, destinando li Luoghi di deposito, e dove debbino imbarcarsi non meno, che allestendo le imbarcazioni necessarie per il trasporto delli Gesuiti in Europa, e Porto di Santa Maria, dove si riceveranno, e s' incammineranno per il di loro destino.

II. Siccome la loro autorità sarà piena, così saranno responsabili dell'esecuzione, per la quale disporranno il tempo, e fisseranno il giorno, in cui si adempisca in tutte le parti del di loro Distretto, spedendo gli ordini convenienti colla maggior sollecitudine, affinchè non pervenga a notizia degl' uni ciò che si prattichi negli altri Collegj su questo particolare.

III. In ciò occorreranno le spese, che si possono considerare, e quindi dovranno farsi

per conto delle Casse Reali colla condizione di reintegrarsene degli effetti della Compagnia.

IV. Nel Sequestro, amministrazione, e riscossione delli detti prodotti, deve esservi la maggior schiettezza, e vigilanza per evitare la loro perdita, ed occultazione, o fiducie pregiudiziali.

V. In tutte le Missioni, che amministra la Compagnia in America, e nelle Filippine si metterà interinamente per ogni Provincia un Governatore in nome di Sua Maestà, che sia Persona di accreditata probità, e si sieda nella Capitale delle Missioni, ed attenda al Governo delli Popoli, in conformità delle Leggi dell'Indie; e sarà cosa ottima lo stabilire ivi alcuni Spagnoli, apprendo, e facilitando il reciproco commercio; ben inteso, che si attenderà il merito di ciascuno con particolarità secondo si distinguesse.

VI. In luogo delli Gesuiti si surrogheranno per ora, o stabilmente Chierici, o Religiosi liberi col Sinodo, che paga Sua Maestà, affinchè possino situarsi comodamente, avendo cura nello Spirituale il Diocesano di attendere a quello, che sia di sua ispezione; a qual'effetto li Vice-Re, Presidenti, e Governatori passeranno gli ordini convenienti alli RR. Arcivescovi, e Vescovi.

VII. Quello che vada nominato Governa-

tore alla rispettiva Provincia delle Missioni porterà l' incarico di espellere da esse li Gesuiti, ed indirizzarli al rispettivo Deposito; A qual'effetto gli si dovrà dare la scorta provisionale competente.

VIII. Ad oggetto di facilitare la riunione dei Gesuiti Missionarj, che si trovano molto distanti, sarebbe conducente, che il Provinciale, o quello, che abbia le sue facoltà, scrivesse a tale effetto con Ordini precisi, convenendo per lo stesso fine, che si faccia prima l'arresto degli esistenti ne' loro Collegj, sì perchè il Provinciale sotto mano non cerchi dilazioni, come ancora perchè li Missionarj medesimi vedendosi destituiti dal principale ajuto, siano più pontuali all' adempimento; E questi ordini delli Provinciali, o Superiori immediati hanno da essere aperti, e senza che esprimino altro, che il ritiro del Soggetto senza far menzione della Provvidenza generale.

IX. Di tutto quello, che vada occorrendo, diligenze, ed Inventarj, mi si rimetterà l' originale, restandone ivi una Copia autentica affinchè nelle difficoltà, e ricorsi, che occorrino si possa risolvere nella forma, che Sua Maestà ha determinato.

X. Sebbene li Pressidenti Subalterni, o Governatori hanno da mettere in adempimento questi ordini, ed Istruzioni, o le ricevino di-

ret-

rettamente, o per mezzo del respettivo Vice-Re senza ritardo dell'esecuzione, dovranno dar conto immediatamente al di loro Superiore, di quello che andassero facendo per mantenere quell'armonia, e subordinazione, che corrisponde.

XI. Siccome questa provvidenza è generale, ed uniforme per tutti li Dominj di Sua Maestà, dopo di un maturo, e deliberato esame, sarebbe inutile, che veruno delli Commissarj deputati cercasse pretesti per rendere inefficace l'ordine dato; poichè simil condotta si considerarebbe, come riprensibile, e risponsabile delle sue risulte, quello che per tali mezzi esponesse li Reali ordini al pericolo di restare ineffettuati, ed inadempiti; e quindi tutto il suo studio, ed applicazione si deve sforzare a portarli al dovuto effetto con vigore, prudenza, e segretezza; non fidando quest' affare se non se alle persone indispensabili, e disponendo, che in un medesimo giorno, o pochi di differenza secondo le distanze si adempisca l' ordine dato in tutti li Colleggj, e Case della Compagnia del suo Distretto; Inviando Pieghi chiusi con lettera missiva, ed in essa l' avvertimento di non aprirli sino alla vigilia del giorno, che si prefiggesse per l'esecuzione.

XII. La distanza non permette, che si consulti intorno alla prattica; e però li Vice-Re,

Pressi-

Preſſidenti , o Governatori riſpettivi ſenza mancare allo ſpirito dell'ordine , ſaranno arbitri in tutto l'ambito di loro Giuriſdizione , di diſporre l' adempimento per mezzi equivalenti, o aggiungere le precauzioni , che ſtimaſſero, regolandoſi con fermezza , ed integrità , per trattarſi del Real ſervigio in un punto , che le omiſſioni ſarebbero di gravezza.

XIII. Dall' Iſtruzione anneſſa formata per Spagna , ciaſcun' Eſecutore dedurrà ciò che ſia applicabile in quel luogo di ſua commiſſione, di maniera che ſecondo la medeſima, ed in conformità di queſta , e di ciò che dettaſſe il Giudizio di ciaſcuno, ſotto lo ſteſſo ſpirito , ſi pervenga al perfetto compimento dell' eſpulſione ; combinando le precauzioni , e regole colla decenza , e buon trattamento degl'Individui , che naturalmente ſi eſibiranno con raſſegnazione ſenza dar motivo, che la Regia indignazione debba manifeſtarſi in altra forma: O uſando li Vice-Re , Preſſidenti, e Governatori della forza, che in caſo neceſſario ſarebbe indiſpenſabile, perchè non ſi può deſiſtere da queſta eſecuzione, ne può ritardarſi con preteſti; ſu di che ciaſcuno nel ſuo Diſtretto piglierà da ſe ſteſſo la deliberazione opportuna ſenza conſultarla in Spagna, ſe non ſe per parteciparla dopo averla praticata.

Madrid il primo di Marzo dell'anno 1767.

Tra-

Traduzione della Lettera scritta da Sua Maestà Cattolica al Papa, risguardante l' Espulsione data ai Padri Gesuiti.

SAntissimo Padre niun' altra cosa sa meglio la S. V. quanto che la primiera obbligazione di un Sovrano, e di viver vegliando nella conservazione tranquilla del suo Stato, Decoro, e Pace interiore de' suoi Vassalli. Per adempire a quella mi son visto nell'urgente necessità di risolvere la pronta Espulsione da miei Regni, e Dominj di tutti li Gesuiti, che in essi si trovano stabiliti, e trasportarli nello Stato della Chiesa sotto l' immediata, savia, e santa direzione di Vostra Benedizione: Degnissimo Padre, e Maestro di tutti i Fedeli. Caderei nell'inconsiderazione di gravar la Camera Apostolica costringendola a dispendiarsi nel mantenimento di questi Padri Gesuiti, ch' ebbero la sorte di nascer miei Vassalli, se non avessi, conforme, ho fatto, dato preventiva disposizione perchè ci assista a ciascheduno durante la sua vita con la quantità sufficiente per mantenerla. In questo supposto prego Vostra Santità guardare questa mia risoluzione semplicemente come una indispensabile economica provvidenza presa con previo maturo esame, e profondissima meditazione; Facendomi

mi Vostra Santità questa Giustizia manderà sicuramente sopra di quella come la prego sopra di tutte le mie azioni, dirette nel medesimo modo al maggior onore, e gloria di Dio, la sua Santa, e Apostolica Benedizione.

Dal Real Pardo li 31. Marzo 1767.



LISTA

L I S T A

Delle Case, Collegj, e Residenze delli Regolari della Compagnia di Gesù in Spagna, ed Isole adiacenti.



PROVINCIA DI CASTIGLIA.

Arevalo.
Avila.
Azcoitia.
Bilbao.
Burgos.
Coruna.
Leon.
Lequeytio.
Logrono.
Loyola.
Medina del Campo.
Monforte de Lemus.
Monterrey.
Onate.
Arduna.
Orense.
Oviedo.
Palencia.
Pamplona.
Pontevedra.
Salamanca.
Santander.
Santiago de Galicia.
San Sebastian.
Segobia.
Soria.
Tudela.
Valladolid.
Vergara.
Vittoria.
Villa Franca del Bierzo.
Villagarcie.
Zamora.

PRO-

PROVINCIA DI TOLEDO.

Albacete.
Alcalà de Nares.
Alcaraz.
Almagro.
Almonacid.
Badajoz.
Belmonte.
Caceres.
Carabaca.
Cartagena.
San Clemente.
Cuenca.
Daymiel.
Fuente del Maeftre.
Guadalaxara.
Huete.
Jefus del Monte.
Llerena.
Lorca.
Madrid.
Murcia.
Navalcarnero.
Ocana.
Oropefa.
Plafencia.
Segura de la Sierra.
Talavera de la Reyna.
Toledo.
Villarejo de Fuentes.
Yebenes.
San Lucar de Barrameda.
Sevilla.
Trigueros.
Ubeda.
Utrera.
Xerez de la Frontera.

PROVINCIA D'ANDALUZIA.

Andujur.
Antequera.
Arcos.
Baena.
Baeza.
Cazorla.
Cadiz.
Canaria.
Carmona.
Cordova.
Ecya.
Fregenal.
Granada.
Gradix.
Higuera la Real.
Jaen.
La Laguna de Jenerise.
Malaga.
Marchena.
Montilla.
Moron.
Motril.
Orataba en Jenerife.
Osuna.
Puerto de Santa Maria.

PROVINCIA D'ARAGONA.

Alicante.
Barcellona.
Calatayud.
Gandia.
Gerona.
Gruos.
San Guillermo.
Huesca.
Lerida.
Mallorca.
Menorca. ✠
Onteniente.
Onhucela.
Pollenza en Mallorca.

Segorbe.	Valencia.
Tarazona.	Vique.
Tarragona.	Urgel.
Teruel.	Ibiza.
Tortosa.	Saragoza.



L I.

LISTA

Delle Case, Collegj, e Residenza delli Regolari della Compagnia di Gesù nell' Indie Occidentali, e Isole Filippine.



PROVINCIA DELLA NUOVA SPAGNA.

Puebla de los Angele.
California. *Missioni.*
Campeche.
Celaya.
Chiapa.
Chiguaga.
Cinaloa. *Missioni.*
Cretaro.
Durango.
Gratemala.
Guadalaxara.
Guanasato.
Habana.
Leon.
San Luis de la Paz.
San Luis de Potosi.
Merida de Yucatan.

MEXICO.

Nayeries. *Missioni.*
Santa Maria de la Parras.
Pasquaro.
Sierra de Piastla. *Miss.*
Los Pimas. *Missioni.*
Sonora. *Missioni.*
Tarahomares. *Miss.*
Tepehvares. *Missioni.*
Tepezotlan.

Val-

Valladolid de Mechoacan.
Vera-Cruz.
Zacatecas.

PROVINCIA DELLE FILIPPINE.

Antipolo.
Arevalo.
Bohol.
Carigara.
Catalogan.
Cavite.
Cebu.
Santa Cruz.
Bagami.
Bapitan.

MANILA.

Islas-Marianas.
Marinduque.
San Miguel.
Isla de los Negros.
Palapag.
Samboagan.
Silang.

PROVINCIA DEL QUITO.

Archidona. *Missioni.*
Buga.
Cuenca.
Darien. *Missioni.*
Guayaquil.
Gramies. *Missioni.*
Hambato.
Ibarra.
Loge.
Los Maynas. *Miss.*
Panamà.
Pasto.
Popayan.

QUITO.

QUITO.

Riobamba. La Jacunga.

PLATA.

Potosi. Yca.
Truxillo.

PROVINCIA DEL NUOVO REGNO DI GRANATA.

Antioquia. Santo Domingo.
Cartagena de Indias.

SANTA FE'.

Fontibon. Mompox.
Honda. Missioni sopra l' Orinoco.
Los-Illanos. *Missioni.* Pamplona.
Merida. Tunga.
Missioni sopra il rio Meta.

PROVINCIA DEL PERU'.

Arequippa. Cuzco.
Cochabamba. Gramanga.
Santa Cruz de la Sierra. Grancabelica.
Juli.

LIMA.

Moquega.
Los Moxos. *Missioni*.
Oruro.
La Paz.
Pisco.

PROVINCIA DEL CHILE.

Aconcagua.
Arauco.
Valdivia.
Buena-Esperanza.
Bucalema.
Chillan.
Chiloè.
S. Christobal.
La Concepcion.
Coquimbo.
San Juan.
San Juan Nepomuceno.
San Juan.
Mendoza.
Mocha.
Punta.
Quillota.
Santiago de Chile.
Valparaiso.

PRO-

PROVINCIA DEL PARAGUAY.

Assumpcion del Paraguay.
Buenos-Ayres.
Cajamarca.
Los Chiquitos. *Miss.*
Chiriquayos. *Missioni.*
Cordova de Jucuman.
Corrientes.
Santiago del Estero.
Lulos. *Missioni.*
Mocobies. *Missioni.*
Pampas. *Missioni.*
Missioni sopra il Paranà.
Rioja.
Salta.
Santa Fee de Corrientes.
Tarya.
Jucuman.
Missioni sopra l' Uragray.

ANNOTAZIONE.

QUeste sette Provincie situate nell' *Indie Occidentali*, e Isole Filippine si sono descritte per ordine Alfabetico, e secondo la Comprensione di ciascuna Provincia della *Compagnia*, che non seguita precisamente l' Ordine delli Governi, e Giurisdizioni Civili. Questo Dettaglio serve per regolamento delli Commissarj, sebbene essi dovranno informarsi, e sanare qualsivoglia omissione, o mancanza, che s' incontri in questa Notizia, la quale si reputa per esatta; vi possono però essere alcune

Resi-

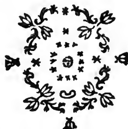
Residenze particolari, *Missioni nuove* che forse si siano aumentate. Di tuttociò darà lume la presenza delli luoghi, e la buona diligenza delli Commissarj ec.

3.

RACCOLTA
SECONDA

Di quanto è seguito ai GESUITI per li Regni della Spagna.

Del Regio Decreto delli 27. del Mese di Febraro dell' Anno 1767. per l' Esecuzione dell' Espulsione delli Regolari della Compagnia commesso da Sua Maestà all' Eccellentissimo Sig. Conte di Aranda come Presidente del Consiglio: dell' Istruzioni, e Ordini successivamente dati dall' Eccellenza Sua circa il suo adempimento: e della Regia Prammatica Sanzione delli 27. di Marzo in forza di Legge per la sua osservanza. Fedelmente tradotta dal suo Originale impresso in Madrid l' Anno 1767.



IN VENEZIA;

MDCCLXVII.

PER IL COLOMBANI.

REGIO DECRETO

DI ESECUZIONE.



Sfendomi uniformato al ſentimento di quelli del mio Regio Conſiglio nello ſtraordinario, che ſi celebra con il motivo delle occorrenze paſſate in Conſulta delli 29. Gennaro ſcorſo, e di quello che riſpetto alla medeſima mi hanno rappreſentato Perſone del più ſublime Carattere: Stimolato da graviſſime Cauſe relative all'obbligo, in cui mi trovo coſtituito di mantenere in ſubordinazione, tranquillità, e Giuſtizia li miei Popoli, ed altre urgenti, giuſte, e neceſſarie, che riſervo nel mio Reale Animo: Uſando della ſuprema autorità economica, che l' Onnipotente ha depoſitata nelle mie mani per la protezione delli miei Vaſſalli, e riſpetto della mia Corona: ho determinato di comandare, che ſi eſpellino da tutti li miei Dominj di Spagna, e Indie, Iſole Filippine, ed altri adjacenti, li Religioſi della Compagnia, tanto Sacerdoti, che Coadiutori, o Laici, che abbiano fatta la prima Profeſſione, e li Novizj, che voleſſero ſeguitarli; e che ſi occupino tutti li Beni temporali della Compagnia

 nelli

nelli miei Dominj, e per la sua uniforme esecuzione in tutti questi vi dò piena, e privativa autorità; come ancora affinchè formiate le Istruzioni, e ordini necessarj, conforme avete udito, e compreso, e stimarete opportuni per il più effettivo, pronto, e tranquillo adempimento; e voglio, che non solamente li Giudici, e Tribunali Superiori di questi Regni eseguischino puntualmente li vostri ordini; ma altresì, che lo stesso s' intenda per rapporto a quelli, che diriggerete alli Vice-Re, Presidenti, Udienze, Governatori, Luogotenenti, Alcaldi Maggiori, e qualsivogliano altri Giudici, e Tribunali di quelli Regni, e Provincie; E che in virtù delle loro rispettive requisizioni qualsivogliano Truppe, Milizie, o Paesani prestino l'ajuto necessario senza verun ritardo, o tergiversazione, sotto pena al trasgressore di cadere nella mia Regia indignazione; ed incarico alli PP. Provinciali, Prepositi, Rettori, ed altri Superiori della Compagnia di Gesù, che da parte loro si uniformino puntualmente a quanto gli venga imposto, e nell'esecuzione saranno trattati colla maggiore decenza, attenzione, umanità, ed assistenza; di maniera che in tutto si proceda in conformità delle mie Sovrane intenzioni. Starete in questa intelligenza per l'esatto adempimento, come confido, e spero dal vostro zelo, attività, e amore al mio

Reale

Reale Servizio; e darete a tale effetto gl'ordini, ed istruzioni necessarie, accompagnandole con le Copie di questo mio Regio Decreto, alle quali essendo da voi sottoscritte, si darà la stessa fede, e credito, che all'Originale.

E' sottoscritto di Regio pugno.

Nel Pardo alli 27. del Mese di Febbraro dell'anno 1767.

Al Conte di Aranda Presidente del Consiglio.

E' Copia dell'Originale, che Sua Maestà si è degnata comunicarmi.

Madrid primo Marzo 1767.

Il Conte di Arcanda.

Ed in conseguenza si spedirono per Spagna gli ordini seguenti.

Lettera Circolare con remissione del Piego segreto a tutte le Città, e luoghi, nei quali esistevano Case della Compagnia; e fu diretta alli loro Giudici Regj ordinarj.

Acchiudo a V. S. l'annesso Piego, che non aprirà fino al giorno 2. di Aprile; ed allora restato inteso del suo contenuto, darà adempimento agli ordini, che contiene.

Devo avvertire a V. S., che a niuno deve comunicare di aver ricevuta la presente assieme con il Piego segreto, e riservato per il giorno determinato da me individuato; coll'intelligenza, che se in quest'istante, o

dopo di averlo aperto a ſuo debito tempo riſultaſſe eſſerſi penetrato prima del giorno prefiſſo per traſcuraggine, o facilità di V. S., che eſiſteſse in ſuo potere ſimile Piego con limitazione di termine per il ſuo uſo, ſarà V. S. trattato come chi manca alla ſegretezza e cautela del ſuo Officio, ed è poco in viſta degl' Incarichi del Re, eſſendovi di mezzo il ſuo Reale Servizio; poichè imponendoſi a V. S. con queſta preciſione il ſegreto, la prudenza, e la diſſimulazione, che corriſponde, e mancando ad un obbligo tanto dovuto, non ſarà tollerabile la ſua traſgreſſione.

A Poſta corrente V. S. mi riſponderà individuandomi di aver ricevuto il Piego, citando la Data di queſta mia Lettera, e promettendomi l' oſſervanza del ſuo contenuto, così convenendo al Regio Servizio. Iddio guardi V. S. molti anni.

Madrid 20. Marzo 1767.

Il Conte di Aranda.
Sig. D. N. N.

PIE-

PIEGO SEGRETO.

Secondo l' ordine di remiſſione di queſto Piego, che deve aprirſi preciſamente nel giorno di Giovedì 2. Aprile, e non prima; arrivato queſto giorno rileverà V. S. dalla Copia del Regio Decreto, che acchiudo impreſſo firmato di mio pugno, o dall' Iſtruzione ugualmente impreſſa, e ſottoſcritta, che l' accompagna in adempimento della riſoluzione preſa da Sua Maeſtà, quanto ſia importante, che l' eſecuzione ſi pratichi pontualmente nei chiari termini, nei quali è ſteſa per l' Eſpulſione delli Religioſi della Compagnia di Gesù da queſti Regni.

Aperto dunque il Piego nel giorno 2. che ſarà la vigilia della ſua eſecuzione, dovendoſi queſta verificare in quella notte, o allo ſpuntare del giorno 3.; conſidererà V. S. maturamente con egual ſegretezza il ſenſo del Regio Decreto, ed il contenuto dell'Iſtruzione per uniformarſi all' una, ed all' altra diſpoſizione.

Allo Scrivano, che V. S. dovrà impiegare in queſti Atti, nulla comunicherà, ſe non che poco tempo prima di dargli principio; e ciò anche con la cautela di non ſepararlo, ed allontanarlo dal ſuo lato, dacchè lo avrà informato delli medeſimi.

Niuna Casa di Gesuiti si trova tanto sprovista, che in quel momento sia priva di qualche danaro effettivo per il suo mantenimento, o di Grascie esistenti per convertirle in esso; E così quando della prima specie V. S. non trovasse incontante il bisognevole per la spesa del trasporto fino al Deposito destinato, procederà alla rendita della quantità di Grascie corrispondente alle spese del viaggio; e quando il danaro, e Grascie per quel punto non bastassero a supplire le spese della partenza, e trasporto di questi Regolari; V. S. si prevalerà delli Fondi dei Capitali colla condizione di reintegrarli; e non arrivando al sufficiente, cercherà V. S. danaro da qualche Particolare; assicurandolo in iscritto in nome di Sua Maestà della sua pronta restituzione, senza che si ritardi il rimborso all' Interessato, nè gli si muova la minima disputa per la sua riscossione; poichè sarà immediatamente rimborsato dalle Regie Casse, e Sua Maestà gradirà simile servizio.

Colla prima Posta V. S. mi parteciperà ciò che avrà eseguito, rispetto a questa commissione, dovendogli avvertire, che il suo adempimento nel giorno prefisso non si ha da ritardare per verun motivo; e che V. S. da se stesso dovrà supplire colla sua prudenza, e qualsivoglia accidente, che sopravenisse, o particolarità, che si fosse ommessa; regolandosi

dosi secondo lo spirito generale, che da se producono il Regio Decreto, l'Istruzione, e questo mio ordine.

Iddio conservi V. S. molti anni, come desidero.

Madrid 30. Marzo 1767.

Il Conte di Aranda.
Sig. D. N. N.

Nota = Alli destini, nei quali si anticipò l'esecuzione, s'impose ciò che segue.

Non ostante che si trovava stabilito di non mettere in esecuzione questa risoluzione fino alla notte delli 2. venendo li 3. di Aprile; passerà V. S. a praticarla nella notte delli 31. del corrente al far del giorno del primo di Aprile; a motivo di essersi similmente anticipato egual giorno in questa Corte, e luoghi immediati alla medesima.

Madrid 28. Marzo 1767.

A R A N D A.

Il Regio Decreto di esecuzione citato è lo stesso, che precede ad litteram, e di cui fu acchiusa egual Copia a ciascun Commissario Deputato.

Vedi a carte 17. l'Istruzione ec.

LETTERA DI REMISSIONE

Scritta alli Presidenti delli Tribunali Superiori delle Provincie, affinchè si trovassero puntualmente informati della provvidenza generale, e potessero prestare ajuto al suo adempimento.

ACchiudo a V. S. un Piego, che non aprirà sino al giorno di Giovedì 2. del Mese d'Aprile; ed allora restato inteso del suo contenuto procederà all' adempimento, che riferisce.

Conviene al Real Servizio, che V. S. dal ricevimento di questa non manifesti neppure al suo Segretario, nè ad altra Persona di sua maggior fiducia l' essergli pervenuto il detto Piego da aprirsi in giorno determinato; e così mi riprometto, che V. S. l'eseguisca, riflettendo all'incarico, che gli faccio, alle sue personali circostanze, ed al Servizio di Sua Maestà. Iddio guardi V. S. molti Anni.

Madrid 20. Marzo 1767.

Il Conte di Aranda.

SE-

SEGRETA.

AVendo risoluta il Re Nostro Signore l' Espulsione dalli suoi Reali Dominj di tutto l' Ordine Religioso della Compagnia, commettendo a me il suo adempimento, come risulta dal Regio Decreto annesso; ed essendo questa una di quelle operazioni, che richiedono l' unità del tempo per la sua pratica coll' uniformità delle Regole per il suo pontuale adempimento; ho passati direttamente li rispettivi Ordini a ciascuno de' luoghi, nei quali si trovano una, o più Case de' detti Regolari, affinchè si verifichi generalmente nel giorno 3. di Aprile; delle quali Disposizioni V. S. resterà intesa, mediante la Copia annessa, che serve di regolamento per tutte le Parti.

Potrebbe essere occorso alcun equivoco, o omissione, non comprendendo uno, o altro Collegio per la sua piccolezza, e ritiratezza; ed in questo caso regolandosi V. S. secondo la Lista, che si acchiude, se mai si fosse tralasciato alcuno di essi nel distretto di cotesto Tribunale, darà Vostra Signoria immediatamente provvedimento, affinchè sotto le medesime regole si eseguisca in esso ciò, che negli altri siasi praticato; e ciò senza perdita di tempo, ancorchè sia preceduta

l' esecuzione di quelli contenuti nella Lista.

Il Regio Decreto Generale, affinchè costi alla Nazione, ed alli Tribunali la volontà di Sua Maestà, si pubblicherà in questa Corte il giorno dell' adempimento prefisso, ed allora si comunicherà universalmente. Per adesso V. S. ed il Tribunale, che sta a suo Carico, si regolerà, secondo quello, che gli acchiudo coll' avvertimento, che V. S. nulla deve manifestare allo stesso Tribunale sino alla mattina del giorno 3. in cui già si sarà verificata l' intimazione, e si sarà dato principio alli Sequestri de' Beni.

In vista della presente, ed istruito cotesto Tribunale di tutti li Fogli, che sono generali, attenderà a provvedere da se stesso a quello, che si fosse omesso, e ad invigilare sopra gl' altri Essecutori in ciò, che trascurassero; senza però interrompergli le loro operazioni, perchè ciascuno deve essere responsabile della parte, che gli corrisponde. Iddio conservi V. S. molti Anni.

Madrid 20. Marzo 1767.

Il Conte d' Aranda.

N O T A

A ciascun Presidente fu acchiuso un Esemplare di tutto quello, che fu diretto alle Città, e Luoghi.

Vedi a Carte 37. della raccolta stampata dal Colombani, dove si trova la Lista in questo luogo chiamata.



ADEMPIMENTO IN MADRID.

Ordine di Sua Eccellenza alli Signori Giudici Commissarj Deputati.

Avendo risoluto il Re, come Vostra Signoria rileverà dal Regio Decreto annesso, che siano espulsi dalli Dominj della Corona li Regolari della Compagnia, ho destinato Vostra Signoria per il Collegio di . . . . ; in sequela di che, ed uniformandosi all' Istruzione impressa, che si annette non meno che agli avvertimenti particolari, che si danno rispetto alle Case di Madrid, passerà Vostra Signoria questa notte all' ora delle

12. a dare adempimento alla determinazione di Sua Maestà.

La Truppa, che deve prestare ajuto a Vostra Signoria nella sua commissione, si troverà mezz' ora prima della mezza notte in . . . . dove Vostra Signoria si porterà, per fare di essa l'uso, che convenga, e per sentirsela coll' Officiale, che abbia il comando di essa.

Avverto Vostra Signoria, che intervenga in Toga, poichè così richiede la serietà del successo, dandomi avviso senza dilazione nel caso, che occorra qualche circostanza speciale. Iddio guardi Vostra Signoria molti anni.

Madrid 31. Marzo 1767.

Il Conte d' Aranda.

ALL'

ALL' ALCALDE D. N. N.

NOTA

AL Signor Alcalde destinato per il Regio Seminario de Nobili s' individuarono alcune particolarità conducenti.

NOTA

La Truppa ebbe le sue corrispondenti prevenzioni rispetto alli siti, dove doveva appostarsi, e l' ajuto, che doveva prestare al Regio Giudice Ordinario.

AVVERTIMENTI PARTICOLARI

Nell' Essecuzione di Madrid, che averanno presenti gli Alcaldi di Corte per loro Governo.

ALla mezza notte del Martedì 31. di Marzo venendo il Mercoledì primo di Aprile, si suonerà alla Porteria di ciascun Collegio, facendo istanza di voler parlare al P. Rettore, e quando il Portinajo ripugnasse destarlo, gli si dirà essere un' Alcalde di Corte, che ha un Regio Ordine da comunicargli.

Comparso il P. Rettore si richiederà, acciocchè prevalendosi di alcuni per svegliare li Religiosi, ordini immediatamente, che la Comunità si levi, e concorra alla Sala Capitolare, o Refettorio dove con più comodo possino unirsi; ciò però deve essere (prevalendosi il Rettore dello stesso Portinajo per chiamare quelli, che hanno da svegliare gli altri) che passino a ricevere il suo Ordine, restando sempre il Rettore senza perdersi di vista dall' Alcalde, ed accompagnandosi il Portinajo da alcuno Officiale, o Ministro di Giustizia, affinchè non lo ritardi, non si porti altrove, nè indebitamente dia causa a lunghezza, e frattanto, che si vestissero, si situeranno quelle Sentinelle, che convengono.

Nel

Nel Noviziato si avvertirà al Rettore, che non convochi li Novizj, ma bensì unicamente li Sacerdoti Professi, e Fratelli, ed immediatamente con Sentinelle, e restando due Officiali in loro guardia, saranno li Novizj totalmente separati, il che potrà essere nelli loro medesimi Corridori, facendogli intendere, che non abbiano timore, nè si sbigottischino.

Subito aperta la Porta principale, si metterà Sentinella doppia a quella, che conduce al Campanile, con ordine espresso di non permettere, che alcuno l'apra, e di arrestare quello, che pretendesse farlo sia Religioso, o Secolare, dandone avviso immediatamente all' Officiale più prossimo per assicurarlo; e se si comprendesse, che vi potesse essere salito alcuno, e si udissero le Campane, si forzerà la Porta, e si salirà a mettere in arresto quelli, che vi si trovassero.

La Porta della Chiesa non si aprirà in tutto il giorno, e nè tampoco le sue Cancellate, mettendo una Sentinella doppia a quelle, che comunicano colla Casa, o Collegio, affinchè niuno entri senza essere veduto da uno degli Officiali della Guardia.

Per rapporto al Tempio, e Sagrestia si farà colla presenza dell' ajuto Ecclesiastico, il quale la mattina sarà avvisato, affinchè concorra.

In tutte le Porte di ciascun Collegio, che corrispondino alla Strada si metteranno due Sentinelle dalla parte di dentro, assicurandosi prima, che stiano ben chiuse, poichè non hanno da restare comunicabili se non che quelle, che determinasse il Giudice Commissario, e per venire in cognizione di esse si annette la notizia rispettiva ad ogni Casa.

Riuniti tutti li Religiosi nel sito destinato, gli si farà la notificazione; ed in tutto il di più il Giudice Commissario si uniformerà al contenuto dell' Istruzione impressa in quanto qui non si ordini diversamente.

Nel Collegio Imperiale, e Noviziato dove si trovino due Ministri; l'uno s' incaricherà di stare a vista della Comunità riunita, e di attendere alla sua spedizione subito che li Cariaggi siano pronti: l'altro si applicherà ad occupare le officine della Casa; chiudere le Camere, raccogliere le loro Chiavi, descrivendole, e numerandole con un Bigliettino affinchè corrispondino alle loro rispettive Porte col nome del Religioso, che abitava in quella tal Camera.

Ad effetto che in ciò non si prenda equivoco, li medesimi Religiosi possino raccogliere li loro Breviarj, le Biancarie, e le robe di proprio uso, come Zimarra, Mantello, Cappello, tutta la Cioccolata, Tabacco,

ne, Dolci, ed altro, che avessero, ed anche il denaro che sia di loro pertinenza personale, che dovranno individuare innanzi al Ministro della Commissione con esprimer la somma, eccettuando Libri, Scritture, e Carte. Dopo essersi uniti, passeranno per li respettivi Corridori di 10. in 10. più, o meno, accompagnato ciascuno da un' Officiale, ed un Soldato a raccogliere le cose suddette, e dopo di ciò il Ministro destinato al Sequestro, ed Inventarj, anderà chiedendo, e ritirando colli suoi Subalterni di Giustizia le Chiavi colli nomi, e numeri.

Frattanto che stiano uniti nella convocazione si termineranno di mettere le Sentinelle, che mancassero alli Corridori, e scale, con Ordine di lasciar passare unicamente li Religiosi, che fossero accompagnati da Officiale, Sargente, o Ministro di Giustizia, e di trattenere, ed avvisare se alcuno andasse solo dopo la detta riunione.

Appena li Religiosi si trovino in stato di partire, si faranno approssimare li Cariaggi già preparati, e mettendosi senza ritardo quattro per Carrozza; e due per Calesse, dietro ciascun Cariaggio si destinerà un Soldato a Cavallo, procurando, che vadino uniti l' uno dietro l' altro fino che arrivino al sito destinato, che sarà Getafe.

Quelli del Collegio Imperiale, Casa professa, S. Giorgio, e Scozzesi, usciranno per

la

la Porta di Toledo; quelli del Noviziato per la Porta di Foncarral, e quelli del Seminario per la sua.

Per ogni Casa vi sarà il Picchetto di Cavalleria corrispondente col suo Officiale. In Getafe si troverà preparato l' alloggiamento per li PP., ed ivi si tratterranno ancora le Persone destinate al di loro trasporto coll' Istruzione per il suo regolamento.

Il trasporto delle robe, che gli si permettono raccolte nelle loro Camere secondo la quantità di esse s' impiegheranno li Carri necessarj, a qual' effetto ve ne sarà pronta una porzione; ed a questo fine alcuni Fratelli Coadjutori da nominarsi dal di loro Superiore potranno differire la loro partenza per il tempo, che sarà necessario, e con essi si rimetterà ancora senza perdita di tempo tutto quello, che si trovasse nella Guardaroba comune per uso de' PP. a riserva di quelle tali robe, che esistessero in Pezza.

Tutti li Garzoni o Serventi Secolari, che si trovassero dentro, si metteranno in sito di sicurezza; unendoli con Sentinelle doppie, e colla maggior custodia, sin tanto che il Giudice Commissario determini con maggior comodo il di loro destino.

Madrid 31. Marzo 1767.

NO-

NOMINA ISTRUTTIVA

Per il Commissario deputato per Direttore del Viaggio delli Gesuiti dalla Corte fino a Cartagena.

AVendo Sua Maestà risoluto di espellere dalli suoi Reali Dominj li Regolari della Compagnia, ed effettuandosi l' Intimazione di tal risoluzione questa notte nelle loro Case di Madrid per trasportarsi nella stessa notte a Getafe, proseguendo dipoi fino a Cartagena, da dove saranno condotti nello Stato Pontificio: ho nominato V. S., affinchè s' incarichi del trasporto dei detti Religiosi da Getafe fino al sito della loro Imbarcazione.

Per suo regolamento in quella parte, che gli corrisponda li acchiudo una Copia impressa del Regio Decreto non meno, che dell' Istruzione Generale; ed altresì il dispaccio per li Governi, e Tribunali dei luoghi, per li quali dovranno passare, affinchè prestino ajuto a V. S. in tutto quello che occorre, riconoscendolo con piena Giurisdizione in tutto il rispettivo, e incidenti del suo destino.

In conseguenza di ciò questa sera V. S. si porterà a Getafe, ed essendo un' ora dopo la mez-

mezza notte, si abboccherà col Governatore, e tratterà con esso in ordine all' alloggiamento degl' Individui, che vadino arrivando, il che naturalmente succederà dimani Mercoledì assai per tempo; e perciò il Magistrato dovrà immediatamente senza dilazione stendere le sue Polize di alloggiamento come per 200. Persone, poichè è meglio che avvanzino, che manchino, per non ritardare il riposo alli PP. strapazzati dal viaggio, e dalla loro afflizione.

Dimani Mercoledì si fermeranno in Getafe, ed appena arrivati V. S. procurerà unire 10. o 12. delli Superiori, o PP. più graduati per concertare con essi la maniera del di loro viaggio, affinchè si pratichi col miglior' ordine possibile, e colla loro maggior comodità.

A quest' effetto converrà V. S. colli PP., che si dividino in Partite eguali, nominandosi per ciascuna primo, e secondo Superiore, con cui debba trattarsi in tutto, e per tutto.

Al principale della divisione si darà immediatamente una somma di danaro come di 100. Doppie, ed il Superiore nominerà uno, o più, che faccino da Economi; come ancora li Coadiutori, che si debbino anticipare alli luoghi di passaggio per l' alloggiamento, o vitto; di maniera che la loro sostentazione de-

ve

ve passare per loro propria mano senza limitazione nella quantità, anzi che quanto sia necessario al di loro miglior trattamento; e finita quella Somma V. S. ne farà con suo Ordine somministrare pontualmente altra corrispondente.

Sarà V. S. accompagnato in questa Commissione da D. Ferdinando Coronel, come suo secondo Commissario, e da D. Filippo Perez Officiale della Tesoreria maggiore con Capitale del Re per le somme, che anderà dando con ordine di V. S.

Lo Scrivano, e Ministri di Giustizia, dalli quali V. S. debba essere assistito li lascio alla sua elezione.

Farà V. S. consegnare a D. Ferdinando Coronel mille Pezze, affinchè supplisca nella sua partita, quando al P. Superiore di essa fosse finito il danaro.

La Marcia sarà come si è detto in due Partite; della prima che anderà avanti darà conto il detto Coronel, e V. S. resterà nell' altra con D. Filippo Perez.

La prima partirà il Giovedì mattina, e la seconda al mezzo giorno, di maniera che nel luogo, da dove l'una parte nel mezzo giorno, entri l'altra la sera, e così progressivamente, ed a giornate regolari.

Egualmente vanno due Picchetti di scorta di

Ca-

Cavalleria col di loro Officiale, col quale V. S. camminerà di concerto.

Un poco prima di partire ciascuna condotta si anticiperà un Caporale con quattro Soldati, ed il Passaporto di alloggiamento, e con essi li Religiosi destinati per il sostentamento, e cura degl'altri.

Intimerà V. S. a tutti li Vetturini la maggior puntualità, e buon ordine, castigandoli a proporzione della loro mancanza, affinchè stiano al dovere, e non si avanzino in maniera alcuna a commetterla, ma bensì servino come devono; ed atteso, che partono da questa Corte senza sapere la durata del di loro viaggio, V. S. li farà soccorrere dal Cassiere, come crederà conveniente.

Se cadesse infermo alcun Religioso, secondo fosse l'indisposizione V. S. gli lascerà un Compagno; sembrando lunga ne farà a meno, essendo però di uno, o due giorni gliela lascerà; e sia come si voglia, imporrà V. S. di mio ordine al Governatore di quel luogo cui restassero, che li assista colla maggior esattezza, e convenienza; incamminandosi di poi con Persona di sua soddisfazione, che l'accompagni fino all'arrivo degl'altri, portando un'attestato di quel Governatore, che individui il motivo per cui restarono indietro.

Siccome V. S. anderà nella seconda divi-

sione,

sione, così s' informerà della prima, informandosi, e verificando quello, che sia accaduto per darvi il rimedio; intendendosela V. S. con D. Ferdinando Coronel, e cogli Uffiziali di scorta.

Non dubito, che li PP. da loro stessi eviteranno ogni motivo, e per ciò V. S. deve invigilare, che niun Inconsiderato si distingua nel di loro aggravio, procedendo seriamente contro il delinquente.

In Cartagena farà V. S. la consegna all' Incaricato dell' ulterior remissione delli detti Regolari.

Il comodo per il trasporto di V. S., di D. Ferdinando Coronel, e di D. Filippo Parez si abbonerà come gli altri nel conto generale.

Per la spesa del viaggio nell' accesso, e recesso assegna a V. S. quotidiamente . . . . ., a D. Ferdinando Coronel, e a D. Filippo Perez . . . .; allo Scrivano, e Ministro di Giustizia . . . . . . per ciascuno.

Ad ogni Officiale, Sargente, Caporale, e Soldato della scorta si darà quotidianamente doppia Paga di quella, che hanno, e V. S. li farà provvedere di Pane, paglia, e Biada, facendone ricevuta il rispettivo Officiale.

Per qual si voglia spesa straordinaria V. S. trarrà ordine a D. Filippo Perez,

E' dif-

E' difficile che Io posſa avvertire a V. S. varie altre particolarità, che occorreranno, e la prudenza di V. S. dovrà evacuare da ſe ſteſso; A' tal' effetto do a V. S. piena facoltà, poichè li ſuoi notorj Talenti ſapranno rimediare a tutto, e diſtinguere quello, che ſia di tanta gravezza, che debba riſervarſi alla mia determinazione. Iddio guardi V. S. molti anni.

Madrid 31. Marzo 1767.

Il Conte d'Aranda.

Sig. D. Giovanni Acedo Rico.

N O T A.

L'ordine dato per l'uſo delle due ſcorte conſiſtente ciaſcuna in un' Officiale ſubalterno, un Sargente, e 10. Soldati montati, è ſtato per difendere li Religioſi da qualſivoglia inſulto; per attendere alla puntualità delli Cariaggi, ed obbedienza delli loro Vetturini; per anticipare il Caporale, e quattro Uomini colli Coadjutori di alloggiamento, e Paſsaporto per l'eſatto adempimento delli Governatori, e per dare ajuto al Direttore incaricato in quello, che ſtimaſse conveniente.

Poſteriormente ſi è ordinato da Sua Eccel-

len-

lenza, che dalli Collegj dello ſteſso Ordine ſi traſportino Materazzi, Lenzuoli, e Coperte colla Biancheria di Tavola alli diverſi ſiti d' Imbarcazione, affinchè tutti li Religioſi nella loro Navigazione abbino le comodità poſſibili;

Si trova a c. 3. della raccolta ſtampata dal Colombani.



INTERROGATORJ

Che si devono fare alli Padri Procuratori Generali, e Particolari della Compagnia, ed Istruzione per i Giudici Delegati dal Consiglio Straordinario, ad effetto di prendere i lumi necessarj del loro Stato, Capitali, e regolamento.

I.

Di qual Provincia, o Casa sia incaricato, e da che tempo, e con quali facoltà?

I I.

Con quali Soggetti della sua Compagnia aveva corrispondenza relativa a questo incarico? Se la teneva ugualmente con Persone fuori della Religione, e dirà quali sono, e dove dormino.

I I I.

Se si restava con copia di queste corrispondenze, in che Libri esistano, e le Lettere Originali, che ha ricevute di quelle corrispondenze, dove le abbia?

I V.

Se teneva conto, e ragion formale di tutti i Negozj, Tratte, giro di Lettere, pagamenti, ed esigenze, che gli sono occorse col motivo del suo incarico? Se questo conto, e notizia sta in uno, o più libri, e dove esistono? Se dirà, che non li tiene, spiegherà il metodo, che teneva per poter dar conto, e ragione del suo impiego.

V.

Che Capitale aveva in suo potere, dove si trovi riposto, e se teneva Cambiali da esigere, e contro quali Soggetti? Da chi erano girate, e chi glie le aveva rimesse, e dove stavano dette Cambiali, e se vi era Dipendente, che attendesse a questa esigenza sotto il suo Ordine, o di altri, e di chi?

V I.

Che negozj aveva per le mani, spiegando individuatamente la loro natura, e circostanza, e con quali Soggetti?

V I I.

Se aveva, o ha tenuto altro Padre Coadiutore Laico; o ſtraniere, che lo ajutaſſe a portare il peſo, corriſpondenza, Libri, Carte per il maneggio de ſuoi Negozj, dirà i loro nomi, cognomi, e dove ſi trovino?

V I I I.

Se ha, o ſappia, che alcuno della loro Compagnia abbia rimeſſo danaro in Lettere, o altri Effetti fuori de' Dominj di Spagna: In che tempo, dove, e per quali mezzi? Spiegando con tutta chiarezza, ſe ne' Banchi, Caſe di Commercio, o in Perſone confidenti eſiſtano danari della Compagnia per ciò, che riguarda la Spagna, e fuori di Eſſa, individuando il tutto minutamente, come pure quelli, che hanno in Roma ſpettanti alla Spagna, manifeſtando per qual fine; ſe gl'hanno dato avviſo della percezione di detti Danari, ed Effetti, e dove ſtanno?

I X.

Se nella preſente Flotta, Navi di Regiſtro, che ſi attendono dall' Indie, aſpettano Capitali, o ſe hanno alcuno di queſti Capitali

tali in potere di qualche Mercante, o di qualsivoglia altra Persona di questo Regno, spiegando, che quantità, e che Soggetti siano?

1 Finalmente, che uso si faccia delli Capitali esuberanti della Compagnia: Chi prende i conti di quelli, in qual tempo, ed in qual forma si rimettano: Chi nomina i Procuratori Generali, e Particolari, e che parte ne abbiano in tutto questo gli assistenti, ed il suo Generale, e che quantità contribuissero ai medesimi le Provincie di Spagna, ed Indie: Che somme sono uscite per sua mano con pretesto del soccorso de Gesuiti Portoghesi, e che quantità stava ripartita alla sua rispettiva Provincia, e Collegio per anno, e da quanto tempo cominciò questa contribuzione, ed in virtù di quali ordini?

4

CINQUE
NUOVI DECRETI
INTERESSANTISSIMI
DI S. M. CATTOLICA
Compilati dal Celebre
D. PEDRO RODRIGUEZ
DI CAMPOMANES

Che riguardano la disposizione de' Beni mobili e stabili appartenenti già ai Religiosi della sedicente COMPAGNIA DI GESÙ, in favore di una nuova Popolazione di Allemani e Fiamminghi in Sierramorena, di Ospitali, Case di Misericordia, ec. con ordinazioni spettanti all' istruzione della Gioventù nelle umane Lettere, ec. ec., e Cedula Reale, che stabilisce le pene contra i Gesuiti, che tornassero nei Dominj di S. M. sotto pretesto d' essere dimessi dalla Compagnia in contravvenzione della Prammatica Sanzione dei due Aprile di quest'anno 1767. Con una Lettera circolare sulle profezie, e rivelazioni sparse da fautori de' Gesuiti ne Conventi di Monache, ec.

Avvi premessa una Lettera procedente da Napoli, nella quale si espongono alcuni Anecdoti spettanti ad essi Religiosi non per anche ~~pubblicati, a cui v'è unita~~ la dinumerazione e ripartizione di quelli che si trovano in Corsica, un dettaglio del commercio che facevano in Manilla, e la sentenza di S. M. Siciliana colla quale vengono privati i Gesuiti de' suoi Stati della facoltà di conseguire eredità di sorte alcuna.



IN VENEZIA, MDCCLXVII.

Presso { GIAMMARIA BASSAGLIA. E VINCENZO RADICI.

Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.



SIGNORE.

Napoli 2. Novembre 1767.

LA nuova, Signore, che mi recate dello ſtabilimento d' una colonia di ſtranieri in una pianura incolta, ov' è ſituato il Villaggio di Verſoy ſul Lago di Ginevra, forſe può non eſſer vera, atteſo che mi dite averla voi ricavata dalle Gazzette. Non v' hanno di coteſti documenti più incerti, e ſopra quali meno ſi poſſa calcolare. Abbiatene una prova in tutte le coſe, che in eſſe Gazzette trovaronſi regiſtrate circa i Geſuiti eſpulſi dalla Spagna, ove ad alcune verità furono meſchiate mille bugie. Queſta mia Lettera dunque ſervirà a mettervi al fatto di alcuni anecdoti, i quali non per anche ono a comune notizia circa queſti Religioſi eſpulſi, e la ſituazione in cui trovanſi i loro Confratelli in alcune Città d' Italia. Queſti anecdoti ſerviranno di preambulo a cinque Regj Decreti di S. M. Cattolica di-

ſteſi dalla penna celebre del Signor D. *Pedro Rodiguez Campomanes* Fiſcale del ſuo Conſiglio; i quali decreti tanto più gli dovete aver cari, quanto maggiormente ſono neceſſarj nella ſerie di quelli, che ſi hanno pubblicati a ſtampa, e che riguardano codeſto memorabile avvenimento dello diſcacciamento dei detti Religioſi dai Dominj tutti d'eſſo Monarca.

Non occorre che a voi io dimoſtri, che l'azione più glorioſa d'un Sovrano è quella di popolare i ſuoi Stati di gente induſtrioſa, la quale ponendo in valore le terre incolte, e facendovi fiorire l'Agricoltura, e le altre arti utili; contribuiſca così all'ampliazione del commercio, fondamento della floridezza degli Stati, e della pubblica civile proſperità.

Fra i gran tratti di terreno incolti che ſi trovano in Iſpagna, conſiderabiliſſimo è quello di Sierramorena, e tanto più che dalla ſpopolazione che colà regna, v'ha poca ſiccurezza per i viaggiatori, eſſendone ſovente infeſtate le ſtrade da Ladri ed altri malviventi. Avendo

Gian-

Giangaspuro Thurriegel, di nazione Bavaro, proposto a S.M. d' introdurre una Colonia di sei mila Cattolici Tedeschi e Fiaminghi à popolare il suddetto luogo, perciò il primo dei Decreti che vi spedisco contiene in settantanove capitoli una compiuta e giudiziosissima istruzione per lo stabilimento di questa nuova Popolazione, ed i modi economici co' quali si deve reggere, onde riesca utile allo Stato. In esso Decreto voi vedrete essa nuova Popolazione beneficata coi mobili appartenenti gia alle Case de' Gesuiti espulsi e devolute le Cappellanie uffiziate da questi Religiosi alle Chiese delle ripartigioni della medesima Popolazione.

Gli altri quattro Reali Decreti, i quali seguiranno a questo, e che troverete disposti secondo che furono emanati, essendo l' ultimo dello scorso mese d' Ottobre, comprendono la disposizione dei beni stabili, officine, ed altre temporalità già dai medesimi Religiosi possedute; lo stabilimento di Maestri e Precettori secolari per l' istruzione della Gioven-

tù nelle prime lettere, esclusi que' metodi lungi, arcigni, e pessimi co' quali i Gesuiti aveano ruinato ogni buon gusto e soffocata si può dire la buona lingua latina nei Dominj di S. M. Cattolica; e finalmente una Real Cedola che stabilisce le pene contra i Gesuiti medesimi che tornassero nei Dominj del Re Cattolico sotto pretesto di essere dimessi dalla Compagnia, e contra i loro fautori.

Queste ed altre sono le Carte autentiche, che per ora avrete tutte unite dietro questa mia Lettera. Potrò forse in seguito spedirvene dell'altre; poichè S. M. Cattolica, ottimo, e pietoso Monarca, e Padre de' suoi Popoli, dopo averli liberati da un ceto di Gente, la quale, oltre gli altri suoi delitti, aveva interamente sconvolta l'economia de' suoi Regni con esuberantissimi acquisti, e coll' essersi impadronita dei più ricchi ed utili rami del commercio, non tralascia i più opportuni provvedimenti, che dopo una sì gloriosa risoluzione possono render il suo nome

sa-

ſagro e riſpettabile per tutt'i ſecoli.

Io vengo agli anecdoti.

Quanto ſia ſtato detto e ſcritto de' Geſuiti Spagnuoli, e del numero d'eſſi sbarcati in Corſica, ben vi è noto. Correggete tutte le relazioni colla ſeguente notizia ſicuriſſima.

„ Fin ora non ſono pervenuti nel-
„ la noſtra Iſola ſennon i Geſuiti di
„ quattro Provincie della Spagna,
„ che ſono d'Arragona, di Toledo,
„ di Caſtiglia, e d'Andaluzia.

„ Eccovi il riſultato della loro
„ ſomma.

Provincie	Sacerdoti	Studenti	Laici	Novizj	Totale.
Aragona	- - - 274.	- - - 90.	- - 181.	- - 21.	- - 567.
Toledo	- - - 271.	- - - 84.	- - 197.	- - 2.	- - 554.
Caſtiglia	- - - 340.	- - - 85.	- - 204.	- - 21.	- - 650.
Andaluzia	- - - 318.	- - - 42.	- - 187.	- - 2.	- - 549.
	1203	301	770	46	2320

„ I Geſuiti della Provincia d'
„ Arragona ſono ſtati meſſi nella
„ Piazza di *Bonifacio*; que' di Tole-
„ do in *Ajazzo*; que' di Caſtiglia in
„ *Calvi*, e que' d'Andaluzia parte in
„ *Calvi*, e parte in *Algajola*.

 „ In

„ In queſt' ultima Piazza trovaſi il
„ famoſo P. *Lopez* grande amico del
„ Marcheſe dell' *Enſenada* , e che
„ tale avea acceſſo alla Corte, e sì
„ vi poteva, che nel Collegio Im-
„ periale di Madridde, ov'era di
„ ſtanza, teneva anticamera, come
„ ſe foſſe ſtato un Miniſtro, rice-
„ vendo gli ommaggi fin de' Gran-
„ di di Spagna, e ſuppliche di quel-
„ li che a lui riccorrevano per ot-
„ tenere col ſuo mezzo favori e
„ grazie dalla Corte. Il P. *Altami-*
„ *rano* ſtà in Bonifazio. I P.P. che
„ furono Confeſſori della Reale Fa-
„ miglia hanno cento Doppie di più
„ di penſione, oltre quella che dal
„ Re è ſtata aſſegnata per cadaun
„ Religioſo. S. M. ha provveduto
„ queſti eſpulſi del biſogno d'arredi
„ Sacri di cui mancavano nell'Iſo-
„ la. Avvanzarono ſuppliche per
„ aver de' Libri, ec. ma in queſto
„ non ſono ſtati eſauditi. Per viag-
„ gio non ne ſono morti che ſoli
„ dodici, o tredici, eſſendo eglino
„ ſtati trattati e ſerviti colla mag-
„ gior eſattezza dagli Uffiziali, e

„ Ma-

„ Marinaj dalle Navi e Sciambec-
„ chi ſopra cui vennero tradotti
„ nell' Iſola. Non è vero che abbia-
„ no regnato fra eſſi epidemie, ed
„ altri malanni, ſiccome predicaro-
„ no tutte le ſtampe che uſcirono
„ in tal propoſito. „ Eccovi dunque in Corſica 2320. Geſuiti di ſole quattro Provincie della Spagna. Penſate, Signore, a qual groſſo numero aſcenderann' eglino allorchè capiteranno i loro Confratelli delle Provincie Americane, ove ſono oltra modo numeroſi.

Colle ultime Lettere di Spagna ſi è avuto riſcontro dell'eſecuzione fatta a tutt'i Collegj ed altre Reſidenze de' Geſuiti eſiſtenti nell'Avana, e nelle Coſte del Meſico, cioè a Portoricco, alla Vera Crux, a Portobello, a Santa Fè, a Giucatan, e in altri luoghi, con grandiſſimo ordine e quiete. Riſpetto a' Geſuiti dell'Avana, ſcrive quel Governatore due coſe particolari: la prima, ch'eſſendoſi formato quel Collegio del 1727. in ſoli quarant' anni abbia ritrovato poſſedere 650

mila

*

mila Scudi di capitali, de' quali la Corte ne può disporre da un giorno all'altro, essendo tutti effetti facilmente esitabili. La seconda, che trasportando il P. Rettore cogli altri Gesuiti all'imbarco sul Vascello destinato dalla Corte per la loro emigrazione in Spagna, essendo accompagnati da un Uffiziale Maggiore, e da due Capitani, e attraversando di mezzo giorno la Città, ov'era concorsa un'infinità di popolo per vedere sì inaspettata funzione, esso P. Rettore interrogasse detto Uffizial Maggiore, se la gente ivi affolata fosse consapevole del loro destino, come se restasse sorpreso, che ciò seguisse senza alcun movimento del popolo ivi accorso; al che rispose l'Uffiziale, che già era nota a tutti la risoluzione presa dal Monarca del Bando Generale dato all'intero Ordine de' Gesuiti da tutt' i suoi Stati.

Altra cosa particolare seguì al Governatore di S. Domingo, ch'è Cugino carnale del Sig. Conte d'*Aranda*. Questi dava un pranzo di formali-

malità nella propria Casa ; allorchè giunse il Corriere della Corte con due Dispaccj uno dentro l'altro ; nel primo de' quali se gli dava ordine d'aprire l'incluso tre giorni dopo. Mosso però dalla curiosità degli astanti, e specialmente di due Gesuiti, uno suo Confessore proprio, e l'altro di Madama sua Moglie, compresi varj altri Gesuiti ugualmente convitati, perchè il Governatore era devoto della Compagnia, si ritirò nel Gabinetto col proprio Confessore per aprire l' annunziato piego prima dell'istruzione indicata. Apertolo dunque ritrovò l'ordine per l'arresto de' Gesuiti, che cominciò nel momento ad eseguire sulla persona del detto suo Confessore, e di tutti gli altri ch' erano in sua Casa; dopo di che andò ad effettuare gli ordini Regj nel resto delle Case de' Gesuiti medesimi. Credesi, che simil trasgressione potrà esser cagione di funeste conseguenze riguardo ad esso Governatore.

Ora mentre ne' Dominj di S. M. Catto-

Cattolica d'Oltramare va proseguendo l'espulsione dei detti Religiosi per successivamente renderne d'essi ognor più popolata l'Isola di Corsica, S. M. Fedelissima Re di Portogallo fin dai 28. dello scorso mese di Settembre ha emanata una nuova provvidissima Legge, colla quale ordina a tutti quelli, i quali avessero Patenti d'aggregazione, e di Filiazione alle Confraternite de'Gesuiti, di presentarle al Tribunale dell'*Inconfidenza*. Si proibisce pure come orretizia e surretizia la Bolla *Animarum saluti* dei 10. Settembre dell'anno scorso colla quale si confermano dal Papa ai Gesuiti i loro Privilegj; la qual Legge vi sarà da me spedita in altra occasione.

Circa i Gesuiti di questa Città di Napoli, e dimoranti negli altri Stati del nostro graziosissimo Monarca, non saprei dirvi qual sia per essere alla fine il loro destino, mentre voi mi avvisate che tutt'i fogli scrivono star pronti nella rada di questo Porto i Naviglj destinati al loro

trasporto fuori dello Stato. Presto o tardi seguirà siffatta espulsione; ma intanto altro non v'ha di nuovo sennon che il nostro Augusto Sovrano ha sentenziato sopra la famosa Causa *Renzi*, che fece ugual strepito di quella, che ai 20. Settembre dell' anno scorso restò deffinita in Venezia dall'Eccellentissimo Consiglio di XL. *Civil Novo* in occasione del lascito fatto dall'Arciprete Andrea Zucchi di Bergamo di tutte le sue facoltà per fondar un Collegio in detta Città, o, ciò non potendosi ottenere, ch'essa eredità fosse d'un altro Collegio della Società compreso nello Stato, secondo che i Superiori della medesima avessero giudicato. Voi, Signore saprete che venne tagliato esso Testamento, ed aggiudicata l'eredità *Zucchi* ai legittimi Eredi del medesimo, per la ragione, che nello Stato Veneto non hannovi Collegj secondo le Regole dell'Istituto di S. *Ignazio*, avendo essi Religiosi rivocate quelle Regole nelle loro generali Congregazioni, ed introdotta una maniera

di

di Collegj spurj, e contrarj allo spirito dell'Istitutore, incapaci d'ereditare, comecchè siano Case Professe sotto il nome di Collegj mascherate. Sopra di ciò potete vedere le *Lettere di un Veneziano ad un Prelato di Roma*, scritte dalla penna celebre dell'Autore delle Memorie Anecdote di *F. Paolo Servità*.

Ora perchè comprendiate, Signor mio, la forza della Sovrana decisione del Re nostro Signore, permettete che vi dia la seguente breve informazione.

Tra Don *Pietro Maria Renzi*, ed i Padri Gesuiti della Provincia Romana commoranti in Sora, Città situata nella Provincia di Terra di Lavoro, ed ai confini di questo Regno, fu dal 1758. fin al 1762. disputata l'eredità di D. *Giovanni Battista Renzi*, il quale avea istituiti eredi i Gesuiti di detta Città. Le Leggi, che favoriscono la congiunzione del sangue, e l'incapacità de' Gesuiti fondata nelle loro Regole di ottener eredità, furono con tanta eloquenza, profondità, ed erudizione

dimo-

dimostrate dal Dottissimo e Chiarissimo Sig. Avvocato Don *Gaetano Celani* Napoletano; nelle sue allegazioni a favore del naturale erede Don *Pietro Maria Renzi* Nipote del fù *Giambattista Renzi* Testatore, che i Gesuiti della Provincia Romana stimarono di recedere dalla Lite; ma la rinunzia da essi fatta venne dal detto Avvocato giustamente contraddetta per una quantità di motivi, che troppo lungo sarebbe il quì esporli, domandando che la Causa venisse nel merito decisa dalla Camera Reale. La risoluzione di tal Camera non solo fu favorevole a D. *Pietro Maria Renzi*; ma anzi la stessa Camera si fece dovere di chiedere al Reale Consiglio di Reggenza una formale decisione; acciocchè servisse di Legge in tutti questi Stati per casi consimili. La minor età di Sua Maestà il nostro Re felicemente regnante, fece allora sospendere la decisione di tal punto generale, il quale salvato l'interesse dell'erede naturale, ed esclusi i Gesuiti dalla detta eredità, fu rimesso a definirsi,

fatto

fatto che fosse maggiore il Real nostro Sovrano. Una delle primarie di lui cure è stata, ora che con tanta saviezza ci regge, di decidere un Articolo sì importante, ed ecco quanto si è quì per Real Ordine a tal oggetto pubblicato.

Sovrana Decisione di S. M. il Re delle due Sicilie Ferdinando IV. in sequela della Consulta della Real Camera di Santa Chiara dei 31. Agosto 1762. per la decisione del punto generale della incapacità di tutti i Collegj e Case de' R.R. P.P. Gesuiti a poter acquistare e possedere, secondo la domanda sostenuta nelle allegazioni dell' Avvocato Don Gaetano Cellani *in difesa della Causa di* D. Pietro Renzi *di Sora contra i R.R. P.P. di quella Casa.*

„ *Il Re* avendo considerato maturamente quanto la Camera Reale la rappresentò con la sua Consulta dei 31. Agosto 1762. in occasione de' ricorsi fatti da Don *Pietro Maria Renzi* per l' esclusione

„ del-

,, della Casa de' Padri Gesuiti di
,, Sora dall' eredità di *Giambattista*
,, *Renzi* suo Zio, è rimasto persua-
,, so delle ragioni dalla medesima
,, allegate, e così particolari esclu-
,, sive della Casa di Sora, che non
,, avendo Scolari della propria Com-
,, pagnia, impropriamente viene
,, dinominato Collegio, come delle
,, generali esclusive delle altre Case
,, da ogni acquisto, come contrarie
,, all' idea del Santo Fondatore, che
,, prescrisse sostanzialmente la po-
,, vertà, ed ha approvato le massi-
,, me, che la medesima Camera ha
,, esposte sull' incapacità di acquistar-
,, ne, nella quale sono le Case Pro-
,, fesse, tutt' i Collegj simili a quel-
,, lo di Sora, e tutta la Compagnia
,, di Gesù. Vuole però che tale in-
,, capacità si osservi, nonostante qua-
,, lunque alterazione, che posterior-
,, mente sia fatta alle prime Leggi
,, dell' Istituto. E mi ha comandato
,, di prevenirlo per la intelligenza e
,, governo del Consiglio.

D. 10. *Ottobre* 1767. = *Carlo de Marco.*

Questa sentenza è da sestessa un colpo fatale per la Compagnia sì per le conseguenze che seco porta in questi Stati, come per quelle, che può produrre in tutti que' Paesi, ne' quali hanno i Gesuiti de' stabilimenti consimili, massime che una sentenza simile, ed in causa poco diversa uscì dall'Augusto Consiglio di XL. di Venezia, siccome sopra vi ho accennato. Al lume di queste due Sentenze sì saggie e sì provvide, tante Famiglie ridotte alla mendicità potranno ripetere le usurpazioni ad esse fatte, e che si godono questi Religiosi contro lo spirito delle loro Leggi statuite, e di quella evangelica povertà in cui giurarono, e che dicono di professare.

Quest'è quanto circa i Gesuiti v'ha di nuovo quì in Napoli.

Forse non vi sarà ignoto cosa corra per essi in Milano dopo che sono stati sollevati dall'incomodo di fare le loro care Missioni, e dare gli esercizj *clausis januis* siccome accostumano.

Ecco una notizia che da quella Città m'è pervenuta in data de' 31.

dello

dello scorso Ottobre . „ Sua Eccel-
„ lenza il Sig. Conte *Carlo di Fir-*
„ *mian* Ministro Plenipotenziario nel-
„ la Lombardia Austriaca , ec. ec.
„ ha comunicato con sua Lettera a
„ questo Illustrissimo Sig. Capitano
„ di Giustizia essere mente dell' Au-
„ gustissima Nostra Sovrana , che la
„ spirituale assistenza dei Carcerati
„ sia de' Parrochi di que' distretti ,
„ ne' quali esistono le Carceri , i qua-
„ li in caso di bisogno potranno va-
„ lersi dell' opera di altri pii Eccle-
„ siastici Secolari ; ordina pertanto
„ al medesimo di non dare a' Ge-
„ suiti *sotto qualunque pretesto di spi-*
„ *ritualità l'accesso alle Carceri* , ma
„ soltanto d' ammettere e riconosce-
„ re il Curato di S. *Vito* al *Pasqui-*
„ *rolo* , e per esso il Sacerdote *Giu-*
„ *seppe Nara* Vicecurato , e Capel-
„ lano salariato per le Regie Car-
„ ceri , proseguendo indi l' ennume-
„ razione delle altre Carceri , e de'
„ Curati che debbon assistervi , in-
„ caricando i medesimi di far rac-
„ cogliere da persona laica , e rite-
„ nere l' elemosine , acciocchè siano

„ distribuire giusta le regole della
„ pietà Cristiana, e senza contrad-
„ dire allo stato di punizione in cui
„ si trovano i Carcerati. Ingiunge
„ in oltre al predetto Sig. Capitano
„ di Giustizia di far consegnare al
„ Sig. Francesco *Antonio Balabio* la
„ chiave della stanza esistente nel
„ recinto delle Regie Carceri con
„ tutti gli utensiglj, mobili, ed ele-
„ mosine che vi si trovano, ec.

„ In conseguenza d' un tal ordi-
„ nel giorno 26. del prossimo scorso
„ Ottobre è stato trasportato dalla
„ Casa Professa de' PP. *Gesuiti* di
„ S. *Fedele* l' Archivio della Com-
„ pagnia della arità verso i Car-
„ cerati alla Casa del suddetto Sig.
„ *Antonio Balabio* sopraintendente
„ della Raccolta dell' elemosine per
„ i poveri Carcerati, e depositario
„ delle medesime.

„ Anche l' Archivio della Missio-
„ ne Urbana, ch' esisteva nella sud-
„ detta Casa Professa di S. *Fedele*
„ unitamente allo stendardo, Pia-
„ nete ed altre suppellettili è stato
„ trasportato presso questo Eccellen-

„ tissi-

„ tiſſimo Miniſtro Plenipotenziario
„ Imperiale Regio, il quale ha fat-
„ to traſmettere all' Eminentiſſimo
„ Noſtro Arciveſcovo le dette pia-
„ nete, onde le diſponga per quel-
„ le Chieſe povere, che poſſan ab-
„ biſognarne.

Queſti ſono tutti gli anecdoti che poſſo manifeſtarvi di preſente intorno ai Geſuiti. Della verità degli ſteſſi ſtatene ſicuro, ugualmente che di quello, il quale ſono per recitarvi. Riguarda egli lo ſtrepitoſo Commercio che queſti Religioſi facevano in America; commercio, il quale fù una delle cagioni primarie della loro eſpulſione dai Dominj di S. M. Cattolica. Oltre i grandioſi acquiſti da eſſi fatti in quella parte di mondo, e la cui relazione parebbe impoſſibile, Città Maritima non c' era, ove non aveſſero Banchi, Fattorie, e Magazzini, d' ogni genere di ricche merci provvedutiſſimi. Ma il Collegio di Manilla Città capitale dell' Iſola di Lucon la più conſiderabile delle Filippine, era, può dirſi, il principale, e più

ricco emporio del Gesuitico mercimonio.

Il commercio di Manilla colla China, e gli altri Paesi dell'Indie Orientali consiste principalmente in merci occorrenti pel Messico, e pel Perù. Tali sono le Specierie, le Seterie della China, e specialmente le calcette di seta, delle quali se ne trasporta trascendente quantità; siccome gran quantità di stoffe dell'Indie, Mussoline, Tele dipinte, ed altre, senza annoverare gli altri articoli di minor importanza, come lavori d'argento, la maggior parte de' quali si lavora da' Chinesi stabiliti in Manilla stessa, ove se ne attrovano più di ventimila. Tutte queste mercanzie vengono trasportate col mezzo di un Galleone, e talvolta di due, che partono tutti gli anni da Manilla per Acpulco.

Questo commercio non è libero per tutti gli abitanti di Manilla, ma trovasi ristretto a certe persone mediante varie ordinazioni sul piè di quelle che regolano il commercio de' Vascelli di Registro, che parto-

no da Cadice per le Indie Occidentali. I Galleoni impiegati in quello di Manilla vengono mantenuti dal Re di Spagna, che ne paga gli Uffiziali, e l'equipaggio; ed il carico n'è diviso in un certo numero di Balle di uguale grandezza. Questo numero è distribuito fra i Conventi di Manilla, e i Gesuiti vi aveano d'esso la maggior parte. Era codesta una specie di gratificazione loro accordata per sostenere le Missioni destinate alla propagazione della Fede Cattolica, ed ogni Convento avea diritto di caricare sul Gallione una quantità di merci proporzionata al numero delle Balle loro assegnato, o di vendere e trasferire ad altrui cotal diritto.

Ricchissimi i Gesuiti, comperavano siffatte azioni, e così ristringevano in essi tutt'il commercio del Gallione medesimo. Le Reali prescrizioni lo avevano limitato ad un certo valore di merci, che permesso non era di oltrepassare, cioè a seicento mila Piastre. Ma i Gesuiti, i quali con tal arte se n'erano im-

padroniti, lo avevano ampliato a segno, che i ritorni di rado ascendevano a meno di tre milioni di Piastre. Tanti tesori, i quali ad altro non servivano che ad arricchire i Gesuiti, e molte altre ragioni politiche, indussero fin dal 1725. Don *Giuseppe Patinbò*, Primo Ministro del Re Cattolico a cercar modi di abolire codesto commercio; mà il credito della Società facilmente seppe riparare il colpo. Anzi i Gesuiti incoraggiti e sostenuti da una considerabile donazione ad essi fatta dal Marchese di *Valero*, Signore generoso, e loro Terziario, essendosi poi stabiliti all'in dentro del Capo di S. *Lucas* nella penisola della California, aveano vieppiù accresciuto il loro traffico da questa parte, mercè la strada, che facean fare al Gallione, allorchè dalle coste della China passava a Manilla. Giunto esso Gallione a vista del Capo suddetto, i Gesuiti della Missione della California, unitamente coi rinfreschi che ad esso spedivano, vi trasmettevano pure quelle merci, che risul-

fultavano dalle arti meccaniche in cui avevano saputo addestrare gl' Indiani della loro Missione, siccome considerabili partite di perle, ch' essi Indiani pescavano in quelle acque, pellaterie, ed altri ricchi effetti, i quali poi, o nell' America a caro prezzo si esitavano, oppure, secondo che portavano le circostanze, e le commissioni, si facevano passare in Europa insieme con altri capi preziosi, avendo essi pure grandiosi interessi sulle Nave Spagnuole di Registro attese le comunicazioni del loro esteso traffico.

Per serbare siffatte comunicazioni tenevano banchi aperti, e fondachi ad Acpulco, al Messico, Panama, a Quito, a Lima, a Val parayso, a Buenos Ayres, a Porto Bello, a Cartagena, ed in altre piazze, ove, ben può dirsi, ammassavano ricchezze sorprendenti sì dei ritorni d' Europa, come di quelle che vi mettean foce, tratte dall' Indie Orientali, per via del commercio di Manilla sopraindicato, e delle altre, le quali con ben ordinate dirama-

zio-

zioni, ne recavano il Messio, il Perù, il Chili, la Nuova Spagna, ed il Paraguai.

Il traffico, che facevano dell'erba, che raccogliesi in quest' ultimo paese, detta appunto dal Paraguai, e sì necessaria in America per corregere le acque, ascendeva ad oltre un milione per anno; il che unito ad altre merci provenienti dal Paraguai stesso, produceva a' Gesuiti una rendita degna d' un Sovrano. Tutt' esse merci del Paraguai venivano trasferite per acqua dalle Riduzioni, o Missioni Gesuitiche d'esso Paese situate sull'Uraguai, e sul Paranà, alla Città di Santa Fè, ove trovavasi il Magazzino di Conserva, con un Proccuratore Generale dell' Ordine. Da Santa Fè erano tradotte a Buenos Ayres, ove pure risiedeva un altro Proccuratore Generale; e qui in quest' ultimo luogo o si esitavano a pronto contante, o cambiate restevano con altri generi di quelli, che capitavano dalle altre parti dell'America, cioè dal Tucuman, dal Perù dal Chili, e dall'

Eu-

Europa per mezzo dei Religiosi corrispondenti.

Con questo breve dettaglio, io chiudo, Signore, la mia Lettera, lasciando a voi l' incarico di farvi sopra quei riflessi, che non ponno non affacciarsi allo spirito d'ogni uomo che abbia lume di ragione, e qualche discernimento. I Decreti che troverete quì dietro, sono degni della vostra curiosità. Amatemi, ch'io sono con una vera considerazione

Di V. S. Mio Signore,

Vostro Affetuoss. Servidore e Amico;
N. N.

REA-

REALE DECRETO
DI SUA MAESTA'
E DE' SIGNORI DEL SUO CONSIGLIO,
IL QUALE CONTIENE

L' istruzione e le regole da osservarsi per lo stabilimento delle Popolazioni da formarsi di Nazionali e Forastieri Catolici nella *Sierramorena*.

DON CARLO PER LA DIO GRAZIA Re di *Castiglia*, di *Leone*, di *Arragona*, delle due *Sicilie*, di *Gerusalemme*, di *Navarra*, di *Granata*, di *Toledo*, di *Valenza*, di *Galicia*, di *Majorca*, di *Siviglia*, di *Sardegna*, di *Cordova*, di *Corsica*, di *Murcia*, di *Jaen*, degli *Algarbi*, di *Algezira*, di *Gibilterra*, delle *Isole Canarie*, *delle Indie Orientali*, e *Occidentali*, e *Terraferma del Mare Occeano*, *Arciduca d' Austria*, *Duca di Borgogna*, di *Brabante*, e di *Milano*, *Conte di Ausp*urg, di *Fiandra*, *Tirolo* e *Barcellona*, *Signore di Biscaglia*, e di *Molina*, ec.

A Voi Don *Paolo di Olabide*, Cavaliere dell' Ordine di S. Jacopo, mio Assistente della Città di Siviglia, e Intendente dell' Esercito d' Andalucia, *Sopraintendente Generale* eletto per la direzione della nuove *Popolazioni* che si hanno à stabile in *Sierramorena*; e a miei Correggidori, Intendenti, Giudici, Tribunali, Ministri,

nistri, e persone quali si siano di tutte le Città, Villaggi, e Luoghi di questi miei Regni, e Signorie, a cui il contenuto del presente mio Decreto appartenga, o in qualunque maniera appartener possa, salute e grazia.

Vi faccio sapere, che Don *Giovanni Gasparò di Thurriegel* di Nazione *Bavaro*, e di Religione *Cattolica* avendomi proposta la introduzione ne' miei Dominj di *sei mila Coloni Cattolici Tedeschi e Fiaminghi*, onde ammettere tal proposizione a norma delle differenti dichiarazioni, le quali ridotte in compendio stanno espresse per memoria nel mio Reale Decreto firmato al Pardo a' 2. d' Aprile di quest' anno, restò incaricato il mio Consiglio, che per la riferita introduzione, e stabilimento de' Coloni formasse con participazione del Sopraintendente Generale della mia Reale Acienda, la competente istruzione; ed in virtù d'essa non che del detto accordo e di suo ordine vennero dal mio Fiscale Don *Pedro Rodriguez Campomanes* distese le regole contenute ne' seguenti Capitoli.

I. Prima d'ogn' altra cosa il *Sopraintendente* delle *Popolazioni* stabilirà le sue corrispondenze con i quattro Commissarj dei distretti d' Almagro, Almeria, Malaga e S. Lucca di Barrameda, per avvertirsi l'un l'altro del successivo arrivo dei *Coloni Tedeschi e Fiaminghi*, e dare gli ordini convenienti, e che si stimeranno opportuni, avendo in vista il Reale Decreto de' 2. d' Aprile, e la particolare istruzione, che col presente si è formata per governo dei Commissarj dei quattro distretti, ed a norma degli ordini del mentovato Don *Paolo di Olabide*.

II. Conseguentemente al riferito, non solo si avrà ad osservare la citata istruzione sino che si po-

si potranno comunicare tutti gli ordini e provvidenze, che giudicherannosi opportuni per la sollecita e pronta spedizione dei Coloni.

III. Si dovrà in detto luogho stabilire la Cancellaria degli affari spettanti alle nuove Popolazioni, e loro pertinenze, onde in essa si ricevano gli ordini, e le carte toccanti codesta commissione, e si spedischino gli affari stessi conforme il metodo che si stila nelle Cancellarie delle Provincie, proccurando, che il tutto sia sollecitamente spedito, e chiaro, ovviando le formalità difuse e inutili.

IV. Così pure conviene che i pagamenti siano fatti con uguale formalità e sollecitudine, avvertendo che ogni disposizione però sia fatta con legittime ponderazioni del Sopraintendente, esigendosi dal Pagatore le respettive cauzioni: ordinando che ogni mese sia fatta una *Relazione* dello stato della Cassa; poichè in questo modo sia agevole in capo all' anno formare un genarale bilancio dei contamenti fatti.

V. Il primo incarico del *Sopraintendente* delle dette Popolazioni dev' essere di sciegliere i siti, ove si avranno a stabilire, osservando che siano ben sani, ben ventilati, provveduti d' acqua, nè soggetti all' intemperie; e facendo levarne un piano, potrà in questo modo, avere sotto l' occhio la vista materiale dei terreni e provvedere quanto potrà occorrere.

VI. Ogni Popolazione potrà essere di quindeci, venti, o trenta case al più, dando alle stesse la estensione conveniente.

VII. Sarà in libertà del *Sopraintendente* di stabilire queste case, contingue l' una all' altra, e presso la possessione, la quale si assegna ad ogni *Colono*, acciocchè la tenga guardata, e la possa lavorare e coltivare senza perder tempo nell' andare e venire ai lavori, adotando con pre-

preferenza quest'ultimo metodo, sempre che la situazione del terreno lo permetta, o agevoli.

VIII. Ad ogni vicino Colono si daranno per sua dotazione, e assegnamento *cinquanta faneghe di terra* da lavoro per formar prati o campi; ben inteso, che se qualche parte del terreno del rispettivo luogo fosse d'inferior qualità, si ripartirà a tutti proporzionalmente secondo che si spetta, acciocchè così tutti i Coloni possano proporzionare le loro industrie alla qualità ed esigenze del terreno, ed acudire a suoi ripari con ugualità, rispetto al modo di metterlo a coltura.

IX. Agli uniti d'ogni Popolazione si ripartirà in oltre qualche terreno per la piantagione degli alberi, e delle vigne, e loro si darà libertà nelle valli, e ne' monti per proccaciare i pascoli ai loro bestiami, Pecore, Capre, e porci, lavorare le lane pegli usi necessarj; piantare cadauno del proprio gli alberi necessarj, e tener una mandra per uso proprio, e per farne traffico.

X. Si darà notizia del valore di queste terre, o sorti, che ugualmente si ripartiscono ad ogni *Colono*, e con riflesso al tempo necessario per metterle in valore e svegrarle; s'imporrà un picciolo tributo in favore della Corona con tutt'i patti enfiteotici, e segnatamente di dover rimanere sempre in un solo *Colono* utile, e non poter privarsene; darle a censo, vincolo, affittanza, tributo, nè porre gravame alcuno sopra queste stesse terre, case, pascoli, e monti sotto pena di cader elleno in commessione, e di ritornare liberamente alla Corona per esser ripartite ad un nuovo utile Colono; e per conseguenza nè tampoco potrannosi dividere queste sorti, nè farle passare in Manimorte, nè

son-

fondare sopra le stesse Cappellanie, Mansionarie, o Anniversarj, o altro carico di siffatta distinta qualità.

XI. Misurati i terreni assegnati ad ogni Popolazione, si porranno i segnali; e dipoi si faranno di pietra, onde così rimanga diviso il confine d'una popolazione dall'altra, e da que' luoghi che si Popolassero nuovamente, nè v' abbiano motivi di dispute e litigj di confini fra nuovi, e gli antichi Coloni.

XII. Per la stessa ragione di ovviare le contese, ed a cagione di maggior sicurezza, potrà il nuovo Colono piantare alberi fruttiferi, o silvestri nei margigni, e nelle linee divisorie delle terre, di modo che questi perpetuamente le dividano; e si avrà in ogni Popolazione un *Libro di ripartigione*, il quale contenga il numero delle sorti, o possessioni in cui è stata divisa, ed il nome del Colono che ne avrà avuto parte; dandosi a cadauno dei vicini copia della sua partita, onde serva di titolo a lui, ed a successori suoi, conservandola in suo potere per poter farne il confronto all' occasione nel *Libro del Ripartimento*.

XIII. La distanza d'una popolazione dall'altra dovrà essere competente, come di un quarto, o mezzo quarto di lega, poco più, poco meno, secondo la disposizione e fertilità del terreno: e si avvertirà, che nel principio del *Libro di ripartigione*, vi abbia un piano in cui sia delineato il termine, e indicati i suoi confini, affinchè in questo modo siano in ogni tempo chiari e percetibili.

XIV. Ogni tre o quattro *Popolazioni*, o cinque, se la situazione loro il permetta, si formerà una Casa, o Consiglio, con un Diputato di cadauna, che saranno i Regenti di tal Con-

figlio, e terranno un Parroco, un Alcade, e un Capo comune per tutte le Popolazioni medesime, ed il loro governo spirituale e temporale: elegendosi l'Alcade, Diputato, e Capo in giorno festivo, onde nessuno rimanga distratto dai lavori, e nella forma; la quale viene prescritta dall' Atto accordato a' 5. di Maggio, ed Istruzione de' 26. Giugno 1766; ben inteso, che nessuno di tali uffizj non potrà mai tramutarsi e divenire perpetuo, dovendo esser elettivi, costanti e permanenti, ond' evitare à questi nuovi Popoli i danni, che sperimentano gli antichi ove tali cariche sono privative in una sola e sempre stessa persona; dichiarando che nei primi cinque anni il *Sopraintendente* delle Popolazioni potrà disporre di cotesle elezioni, e degli uffizj equivalenti.

XV. E sembra opportuno, e che sia come centro dei luoghi di un Consiglio, a situazione d'una Chiesa con abitazione e porta per il Parroco, Casa di Consiglio, e Carcere, onde servano siffatti edificj promiscuamente a questi Colonj per i loro usi spirituali e temporali.

XVI. In questo medesimo centro si potranno collocare gli artefici, ed altri che hanno cariche per il comodo dei luoghi della borgata, assegnandosi ad essi la loro porzione di terre, nel modo onde trovansi ripartite ai Colonj.

XVII. E per maggior comodo delle stesse Popolazioni di un Consiglio, si dovranno stabilire Molini o altre macchine fatte ad acqua, o a vento, le quali sarà lecito costruire ne' luoghi più convenienti senza pregiudizio del terzo, e previo un precedente accordo e consenso delle parti.

XVIII. La ellezione del Parroco per ora dee farsi di soggetto che precisamente possieda l'idioma delle nuove Popolazioni, ottenendo le

li-

licenze dall'Ordinario Diocesano, mediante la testimonianza che dovrá presentare, e la nomina del *Sopraintendente delle Popolazioni* a nome di S. M., però trattane la necessità di valersi di Sacerdoti stranieri, l'elezione dee proceder in concorso con relazione di tutti gli approbandi, affinchè la Camera consulti, e S. M. nomini per suo Reale padronato.

XIX. Le Decime che deriveranno dal prodotto di questi terreni, come novali, apparteneranno interamente al Reale Padronato in uso della sua Regalia, e rimunerazione delle spese cagionategli dallo stabilimento di dette *Popolazioni*, e dal cangiare in fruttiferi questi terreni abbandonati, e dal loro proccurare una permanente coltura; dovendo i Fiscali vegliare, onde non sia contravenuto, lo che non è presumibile in vista della notorietà del Reale Dominio.

XX. Si applicheranno ai Parrochi le Capellanie, che restano vacanti nei *Collegj che furono dei Regolari della Compagnia*, e che venivano servite nelle loro Chiese, osservando nell'applicazione la intenzione dei Fondatori, e frattanto si pagheranno i loro appuntamenti, secondo la stima che ne farà il *Sopraintendente* a spese della Reale Azienda.

XXI. Ogni Consiglio delle nuove Popolazioni dovrà tenere un ordine Reale per la regola e manutenzione delle cose del lavoro, e perchè nessun di que' che vi abitano, possa ad un altro far acquistare possessione, nè introdurre specie diversa di abitanti, per via di matrimonj od altro, e assegnar possessioni, tutto dovendo dipendere dall'autorità del Sopraintente alle dette Popolazioni.

XXII. Se si credesse conveniente stabilire alcune terre per un deposito, e per lavorarle nei

giorni liberi, e il cui prodotto serva per le spese straordinarie del comune, ed altre opere pubbliche, le si potrano distinguere col nome di *Comune* del Consiglio; notandole nei libri della Ripartigione ugualmente, come quelle di donazione Reale; ben inteso, che fra questi Coloni, giammai non s'ha da potersi proporre arbitrio sopra i commestibili, nè manifatture, nè officine, come cose impedienti il commercio.

XXIII. La ellezione dei siti, e termini delle nuove Popolazioni sarà ad arbitrio del Sopraintendente, il quale proccurerà allontanarle, onde i vicini dei Villaggi, e delle Aldee immediate alla *Sierra* non vengano turbati nei loro lavori, ed acciò non ricevano alcun pregiudizio; però se siavi qualche architetto, o falegname nei limiti dei nuovi Coloni capace di costruire edificj da acqua, per far irrigazioni; o per misurar terreni, si dovrà incorporare con esse; ed in tal caso il detto Sopraintendente potrà constringerlo dando agl' interessati in compensazione terreno uguale a quello che possedeva, facendone rilevare il quantitativo conforme alla verità per mezzo de' Periti, che sceilgano, e regolino l'uno e l'altro; ponendosi il sito, che si darà in cambio in conto della Reale Azienda, e ciò senza entrare in contraddizioni in un'impresa la quale esige che ogni cosa venga terminata con celerità e attività, e nel più ristretto termine.

XXIV. Siccome può avvenire che siavi necessità di riccorrere ed aver la decisione del Superiore, perciò il *Sopraintendente* delle Popolazioni dovrà dirigere le parti al Consiglio acciocchè siano sbrigate in un corso di tempo conveniente, con avvertenza ad esso Sopraintendente, che non vengan per questo ritardate le sue

opera-

operazioni, essendo meno apprezzabile un lieve pregiudizio (per la cui indennizazione c' è sempre tempo) che la dilazione in stabilire queste famiglie con dispendio della Reale Azienda, e stancheggio d'esse medesime.

XXV. In conseguenza dell' antecedente, si debbono avere, come siti appropósito per la nuova *Popolazione*, tutti quelli che sono compresi nella *Sierramorena*, e segnatamente nei limiti d'Espiel, Hornachuelos, Fuenteovejuna, Alanis, il Santuario de la Cabeza, la Pennuela, la Aldeguela, la Dehesa de Martimmalo con tutt' i termini immediati e generalmente, ove nell' ambito della Sierra (*Montagna*), e delle sue pendici giudicarà il Sopraintendente appropósito di stabilire i nuovi Coloni.

XXVI. Secondo che si andranno piantando i segnali limitropici, farà egli levare una mappa, o piano, col determinarvi le strade, la costruzione delle case, ed altre opere necessarie, e ne rimetterà una dupplicata al Consiglio, in cui siano delineati i confini, e tutto ciò per suo lume nelle occorrenze, servendo coteste descrizioni per intendere e decidere fondatamente i ricorsi che potessero sopravvenire; serbando il *Sopraintendente* per se l'altro dupplicato per suo governo, e collocarlo à suo tempo nel *Libro* della *Ripartizione*, conforme à quanto si è premesso nell' Articolo tredicesimo; soscrivendo questi piani esso *Sopraintendente* coll' Ingegniere, Agrimensore, o Professore che li avrà levati, potendo servire di modello à ciò que' disegni che delle Popolazioni d' Espiel che sono stati rimessi dall' Intendente di Cordova.

XXVII. I Coloni si anderanno introducendo nei siti delineati e misurati per le nuove Popolazioni a norma del numero delle Case, e della capacità d'ogni confine, onde allogiati

ne' loro abituri e capanne, comincino a rompere e svegrare il terreno, avvertendo di porre uniti que' d'uno stesso linguaggio, e che il Parroco per ora parli nello stesso, poichè altrimenti potrebbero difficilmente intenderlo.

XXVIII. Senza esitanza potrà il *Sopraintendente* promovere gli accasamenti dei nuovi Coloni cogli Spagnuoli d'amendue i sessi rispettivamente, onde incorporarli più facilmente nel corpo della nazione; ma non potran per ora essere ammessi i naturali dei Regni di Cordova, di Jaen, di Siviglia, e della Provincia della Mancia, per non dar occasione che si spopolino i luoghi vecchi per venire ai nuovi; nel che v'aurà il maggior rigore sì dal canto d'esso *Sopraintendente*, come da quello de' suoi subalterni.

XXIX. Sarà lecito a questo *Sopraintendente*, colla mira ai detti accasamenti, saper il numero delle persone povere, che si trovano negli Ospicj stabiliti, e che si stabiliranno nel Regno, luoghi ne' quali sono istruite nella Dottrina Cristiana, ed in qualch' altro esercizio, o occupazione adattata per guadagnarsi il pane, o avendo robustezza sufficiente per destinarle all' Agricoltura.

XXX. Si dichiara, che le persone ricevute, negli Ospicj di Cordova, di Jaen, di Siviglia, e di Almagro già stabiliti, o che si stabiliranno, non saran comprese nella proibizione d'essere incorporate nelle nuove Popolazioni di *Sierramorena*, rispetto ad essere vaganti, e ad avere abbandonato le paterne case, non in frode dell' antica Popolazione, ma costrette dalla miseria, e dalla necessità.

XXXI. Da ciò che si è detto ne risulta la necessità in cui è il *Sopraintendente* di mantenere corrispondenza coi Direttori degli Ospicj

sta-

ſtabiliti, e che ſi ſtabiliranno, intendendoſi circa quello che sarà neceſſario con i riſpettivi Intendenti, e Corregidori; dovendo riguardarſi i detti Oſpicj e Caſe di Miſericordia, come un ſerbatojo, o ſeminario continuo di Popolani, per fornire la *Sierra* di utili ed induſtrioſi abitanti.

XXXII. Il *Sopraintendente* dovrà badar molto, che fra le altre buone qualitadi di cui dovranno godere le nuove *Popolazioni*, queſte ſiano ſopra le ſtrade Reali, o vicine ad eſſe, sì per la maggior facilità che così avranno di ſpedire i loro prodotti, come per l'utilità che da tal ſituazione potrà derivarne, ſervendo elleno ad eſtirpare gl' infeſtatori delle ſtrade medeſime, ed altri malandrini.

XXXIII. Il *Sopraintendente* delle nuove Popolazioni potrà sborſare con le formalità ed economia dovuta il coſto de' materiali, e la mercede per le giornate, che ſi conſumeranno nella coſtruzione delle Caſe, che deggion eſſere abitate dai nuovi Coloni. Nonoſtante ogni Capo di Famiglia dovrà concorrere alla coſtruzione della ſua riſpettiva Caſa con l'ajuto degl' intelligenti in architettura, che vi ſaranno fra i nuovi *Coloni*; e ſimilmente s' impiegheranno le medeſime perſone della Famiglia nell' adunamento e ſomminiſtrazione dei materiali, e in tutt' altro che occorra al lavoro, affine di far riſparmiare per quanto ſia poſſibile l' esborſo alla Reale Azienda in un' impreſa per ſe ſteſſa tanto difficile.

XXXIV. Siccome molte delle Mogli dei Coloni, nonchè i fanciulli e le fanciulle di tenera età ſaranno inutili nelle nuove *Popolazioni* intanto che ſi andranno coſtruendo, e ſvegrando i terreni, avrà perciò facoltà il *Sopraintendente* di collocarle provviſionalmente in Cor-

 dova,

dova, in Andujar, e in Almagro nelle medesime Case, che furono *dei Regolari della Compagnia;* onde là siano mantenute e allimentate a modo d'Ospicio con ogni carità ed amore; le quali persone, allorchè le nuove *Popolazioni* saranno abitabili, verranno trasferite a vivere co' loro Padri o Mariti rispettivamente; dovendo in questo il *Sopraintendente* delle nuove *Popolazioni* essere ajutato dagl'Intendenti, Governatori, Correggidori, e Giudici rispettivi per il pubblico interesse che da ciò ne risulta, corrispondendosi con illibatezza e buona fede; e per maggior sovrabbondanza si conferisce ad esso *Sopraintendente* delle nuove Popolazioni tutta la necessaria autorità e superiorità per regolare ciò che sia d'uopo in dette Case: al qual effetto i *Suddelegati* del *Consiglio Straordinario*, che sono incaricati della occupazione delle loro temporalità, gli presteranno l'ajuto necessario, relativamente agli ordini che a tal fine saranno dati ai medesimi.

XXXV. Essendo necessario comperare mobili, grani, bestiami, ed istromenti da lavoro per l'uso di queste nuove *Popolazioni*, dai detti Giudici suddelegati incaricati dell'occupazione delle mentovate temporalità e Case si daranno essi mobili con preferenza, e mercè il debito pagamento alle *Popolazioni* medesime, traendoli dalle Case comprese nella Mancia, nell'Andalucia, e nell'Estremadura; per il qual effetto, ed acciò ò intendano col *Sopraintendente* verranno per simil modo rilasciati gli ordini necessarj.

XXXVI. Gli stessi utensili che saranno necessarj per le dette Popolazioni, si dovranno dal Sopraintendente acquistare, secondo la sua prudenza, intelligenza, con economia, pagamento, e debite ricevute.

XXXVII.

XXXVII. Similmente si somministrerà la Truppa, che si stimerà, affinchè ajuti al trasporto delle pietre, edificazione delle case, e svegramento delle terre, passando alla stessa l' ordinaria paga, e quel di più che verrà giudicato; rimanendo in arbitrio del Governo l' esaminare se questa Truppa dovrà essere Nazionale o Forestiera, e ad arbitrio del *Sopraintendente* delle *Popolazioni*, daccordo col suo Comandante, la rispettiva distribuzione ai lavori più ad essa adattati; nel supposto di che la Truppa medesima dovrà accampare sotto le sue tende.

XXXVIII. Tutt'i Coloni, che saranno Artiggiani, dovranno essere provveduti degli stromenti dei loro rispettivi mestieri, affinchè possano rimanere impiegati con utilità degli stabilimenti.

XXXIX. Similmente si dovrà somministrare loro i materiali precisi delle arti, badando il Sopraintendente di aver circa tal articolo la maggior cura.

XL. Ad ogni Famiglia si dovrà dare un pico, con un badile, un' ascia, un martello, un aratro, un erpice, e più altri stromenti di questa specie, necessarj, a giudizio del Sopraintendente per isvegrare e coltivare la terra: esaminandosi la convenienza di travagliarli nelle medesime Popolazioni dagli stessi Coloni, o se avrannosi a farli venire dalla Biscaglia, da Barcellona, o da altra parte del Regno, donde si abbiano pronti e vendibili, onde non ritardar i lavori per mancanza di stromenti.

XLI. Si dovrà pur anche distribuire ad ogni Famiglia due Vacche, cinque Pecore, cinque Capre, cinque Galline, un Gallo, e una Troja pregna.

XLII. Si provvederà di grano, e di legumi nel

nel primo anno per la sua sussistenza, e per seminare.

XLIII. Similmente si darà ad ogni famiglia una porzione di Canape, di Lana, e di Lino, onde le mogli impiegandosi a benefizio della stessa, contribuiscano ai progressi dello stabilimento. Questi materiali, si potranno trarre dai depositi di Almagro, Andujar e Cordova, come è detto nell'articolo XXXIV, nelle Case, le quali furono dei Regolari della Compagnia.

XLIV. In queste Case esistono molti mobili inutili, che deggionsi destinare alle Case di Misericordia, e in nessuna opera pia saran meglio impiegati essi mobili, come i piatti, catini, marmite, caldaje, tavole, scrane, ec. quanto nelle nuove *Popolazioni* per i veri poveri individui, i quali vanno a formarle; prescindendo dal poco valore che renderebbero vendendoli, ciò che resterà, si comprerà con danaro contante, ed economia, conforme gli ordini del *Sopraintendente*.

XLV. I Grani, Legumi e Bestiami, potranno comperarsi di quelli ch'esistono in proprio delle Case che furono della Compagnia, secondo il disposto nell'Articolo XXXV; regolandosi sul prezzo, per la reintegrazione rispetto a dover cessare su i lavori, talvolta inutili, e sottoposti a scemare di giorno in giorno.

XLVI. Le Chiese che furono de'Regolari della Compagnia, trovandosi attualmente serrate, con notizia del Giudice incaricato nell'occupazione delle temporalità, e del Reverendo Vescovo Diocesano, si trasferiranno alle nuove Popolazioni i Vasi Sagri, ed ornamenti necessarj per le Chiese e Capelle, che si andranno errigendo, atteso ch'essendo destinati à Parrochie e Chiese povere, alcune non n'han che lo sian più di queste.

XLVII.

XLVII. Il *Sopraintendente* ſtabilirà nel ſito, il quale giudicherà più conveniente, un Mercato franco ſettimanale, due, o più, ſecondo la eſtenſione delle nuove Popolazioni, poichè in tal maniera i Coloni reſteranno provveduti di quanto ſarà loro neceſſario a buoni, e correnti prezzi.

XLVIII. Il *Sopraintendente* terrà l'autorità neceſſaria nei monti di *Sicra de Segura*, ed altri quai ſi vogliano, per far trarre la materia neceſſaria alla coſtruzione, e ad altri uſi delle nuove Popolazioni; regolando il tutto con equità, e dando conto al Conſiglio, ſenza ritardo, de' ſuoi provedimenti, e preciſamente di quanto ſarà ſtato fatto, evitando d'inferire il menomo aggravio.

XLIX. Non eſſendo facil coſa provvedere il tutto di cui i Coloni poteſſero abbiſognare, dovrà perciò queſta parte formar l'oggetto delle oſſervazioni del *Sopraintendente* per farvi quelle variazioni, o adizioni che ſomminiſtrate verrannogli dall' eſperienza, procedendo con i lumi proprj, o ajuti particolari a miſura che le coſe ſi andranno neceſſitando; coſpirando tutt' i ſuoi provvedimenti à due oggetti, che ſono: ſomminiſtrare ai Coloni il neceſſario, onde non abbiano giuſto motivo di querela, e a promovere al più poſſibile l'economia; ond' evitare quanto più poſſa i diſpendj della Reale Azienda.

L. Non eſſendo tampoco facile il ridurre tutti gli evventi ad iſtruzione, ſi rimette il di più all' arbitrio del Sopraintendente, dando conto al Conſiglio di ciò che mirerà allo ſtabilimento della Popolazione, e alle ſue Leggi, ed al governo economico; affinchè tutto ſia ſpedito con brevità, e ſenza confuſione. Però per sì fatta notizia non ritarderà le ſue operazioni,

e non-

e nemmeno si distrarrà nell'avvisare cose minute, poichè tutte queste cose sono affidate alla probità, e condotta della persona eletta.

LI. Essendo indispensabile che il *Soprintendente* tenga sotto i suoi ordini persone rispettabili e di talento, che lo ajutino nelle sue differenti commissioni, e ne' luoghi che ad un tempo si staranno demarcando, e levando in pianta per le nuove Popolazioni, sarà in di lui libertà eleggerle, e ad esse conferire quell'autorità e facoltà, che stimerà conveniente; e medesimamente potrà nominare i Capellani in qualità di Parrochi, il Chirurgo, gli Agrimensori, ed altri qualsivogliano impiegati necessarj per l'esecuzione dell'impresa, assegnandosi i salarj, ed altri opportuni emmolumenti; del che formerà un ruolo, o matricola firmata, affinchè siano pagati in conformità della medesima, dandone notizia nelle forme all'Azienda.

LII. Per tutto ciò che si è riferito; e lo di più annesso e dipendente, si conferisce piena autorità al citato Don *Paolo di Olabide*, con facoltà di suddelegare una o più persone, con assoluta inibizione di tutti gl' Intendenti, Correggidori, Giudici, e Tribunali, e con soggezione unicamente al *Consiglio* nella *prima Sala di Governo*, e nell'economico alla *Generale* Sopraintendenza della Reale Azienda; acciocchè in tal modo non sia turbato nell'uso delle sue facoltà, nè impedito l'effetto delle medesime; ben inteso, che stabilite le *Popolazioni* di tutto punto, sarann'elleno soggette al diritto comune del suo rispetivo Partito, non potendo i Tribunali fuori delle medesime intromettersi con i nuovi *Coloni*, nè le vicine stabilite popolazioni entrare co' suoi Bestiami nel confine delle nuove, nè queste in quelle, sì perchè

que-

queste comunanze sono sempre pregiudicievoli, come per evvitare le disenzioni, e i dispareri, che facilmente s'ingenerarebbero fra le nuove e le antiche popolazioni; il qual inconveniente cesserà quando saranno accostumate al paese, ed alla lingua comune.

LIII. Questa Istruzione, si dovrà porre alla testa dei *Libri di Ripartimento*, affinchè in ogni tempo sia noto il tenore della medesima, e la considerino i nuovi stabilimenti come una *Norma* invariabile di *Popolazione*, ed una regola per quelle che ad esempio delle attuali si dovranno da quì innanzi stabilire.

LIV. Nel termine di due anni, se non si possa prima, dovrà ogni Colono tenere la sua porzione di terreno, ed abitazione, e non avendolo, o notandosi abbandono nella sua condotta, si riputerà egli vagabondo, e sarà in arbitrio del *Sopraintendente* delle *Popolazioni*, secondo le circostanze, metterlo nel servigio Militare, nella Marina, o altro impiego conveniente, o prorogare il termine mediante una giusta, e non finta causa.

LV. Negli anni destinati allo svegramento, rompimento, e coltivazióne delle terre della loro ripartigione, *i Coloni* non pagheranno pensione, nè ricognizione alcuna per ragione del canone enfiteutico alla Reale Azienda; e l'assegnazione di questi anni si rimette alla prudente regolazione del Sopraintendente delle Popolazioni, sempre però con riflesso alle Leggi del Regno.

LVI. E siccome in vigore di tali Leggi si concedono sei anni d'esenzione dai tributi, e dalle gravezze consuete agli Artefici Forastieri, i quali s'introducono in questi Regni, Sua Maestà estende un tal termine ai *dieci anni* in considerazione della qualità dei Coloni,

e del

e del maggior lavoro che hanno a fare per edificare, rompere e coltivare le terre.

LVII. In confiderazione pure di effere novali quefte terre, loro fi concede la efenzione della decima per il termine di quattr'anni, onde vada in beneficio dei *Coloni;* e fi vieterà dai Fifcali, il percepirle. Paffati poi i quattr'anni andranno in beneficio del Reale Patrimonio, ficcome è ftabilito nell' Articolo decianovefimo.

LVIII. Il Sopraintendente potrà ammettere i Memoriali, o propofte di tutte quelle perfone accafate, che richiedeffero d'entrare dal canto fuo a popolare alcun fito nella Sierramorena, ponendo i Popolatori in uguale condizione della Reale Azienda, cioè furrogandoli nel diritto di percepire la Decima in fuo Real Nome, in ricompenfa delle fpefe che faranno; fenza che mai fi poffa privarli di tale diritto, diminuirlo, nè incorporarlo nel Reale Patrimonio; e fi manterrà di buona fede quanto circa quefta parte fi ftipulerà, confultandofi dal Configlio la M. S. affinchè lo ftabilito riceva la fua Sovràna approvazione.

LIX. I nuovi Coloni faranno obbligati a mantenere la loro cafa popolata, ed a permanere nè luoghi ad effi affegnati, fenza poter farne rinunzia nè a fuoi figliuoli, o domeftici ftranieri, o altri domiciliati, come non fia con licenza di S. M., per il termine di dieci anni; in pena d'effer meffi nel fervigio militare di Terra, o di Marina quelli che faranno il contrario.

LX. Dopo i dieci anni, i Popolatori, ò loro difcendenti, o che tengan caufa da effi, dovranno fimilmente mantenere la cafa popolata, e difvegrare le terre, con la pena di commeffo in cafo contrario, e di ripartire

ciò

ciò che gli si spetterà ad altro utile Popolatore.

LXI. Non potranno i *Popolatori* o *Coloni* dividere le porzioni di terra ad essi assegnata in qualunque modo fra i loro eredi, poichè sempre hanno a passare indivise in una sola persona; nemmeno si han da poter alienare in Manimorte; (dal che ognuno sia prevenuto) nè per contratto fra vivi, nè per ultima volontà, e ciò in pena di cadere sotto il rigore delle leggi. Ogni contratto di tal sorta non potrà mai valere ad onta di qualunque contraria prescrizione possesso, o lunghezza di tempo, e perciò viene proibito con clausula irritante; e nemmeno si potranno esse porzioni di terra mettere a censo, ed in altro modo aggravare, per esser elleno state rilasciate conforme alla natura del contratto enfiteutico, e del modo frequente di celebrarlo.

LXII. Dovendo ogni porzione di terra, o sorte mantenersi unita, e passare di Padre in Figlio, o parente più prossimo, o figliuola accasata con un Lavoratore utile, che non possegga altra sorte, affinchè due non se ne uniscano in una medesima persona; il Governo ripartirà successivamente nuove terre o sorti ai figliuoli secondi, terzi ec. acciocchè in questo modo proceda la coltivazione, e la popolazione in progressivo aumento.

LXIII. Se alcuno morisse ab intestato senza lasciar erede conosciuto, che tenga diritto di ereditare, la sua sorte si devolverà alla Corona per essere nella stessa sostituito un nuovo utile Popolatore.

LXIV. Delle alienazioni, che si faranno in persone abili di terre lavorabili, e contribuenti, e alienandosi la sorte intera, e non per parti, si registrerà l'atto nel *Libro* del *Ripartimen-*

timen-

timento, affine che cofti la mutazione di dominio, e che il contratto non fi oppone all'iftituzione della Popolazione, ed alla refponfabilità della ricognizione alla Corona.

LXV. Sempre che feguifle alienazione della forte da un Popolatore in un altro, per contratto onerofo, fi pagherà alla Reale Azienda il laudo nella quota, la quale viene prefcrita dalla *Legge di Partida*, ch'è la cinquantefima parte, ed in altro modo farà nulla e irrita la rendita, ed il feguito, fino che d'effa non fiegua traslazione di dominio.

LXVI. Paffati li dieci anni della efenzione, quefti nuovi Popolatori pagheranno a S. M. tutt'i tributi, a'quali vanno foggetti tutti gli altri Vaffalli di S. M. medefima, ficcome il *Canone Enfiteutico*, il quale fi regolerà in riconofcimento del *diretto Dominio*, fecondo ciò ch'è difpofto nell'Articolo LV.

LXVII. Affinchè in quefti *Popoli* fiano i *Coloni* Lavoratori e Paftori ad un tempo medefimo, fenza di che non può fiorire l'Agricoltura, confumando pochi Paftori i foraggi comuni, come lagrimofamente fi fperimenta in gran parte dei *Popoli* del *Regno*; ogni Colono foraggierà privativamente con i fuoi Beftiami nei pafcoli della fua rifpettiva forte, fenza pregiudizio d'introdurli nei fiti comuni demarcati, o che fi demarcheranno ad ogni Comunità.

LXVIII. Se col tempo reftaffe vacua qualche porzione di terra della Comunità, o Configlio, hanno da effere preferiti i vicini; e quegli che una volta entrerà a lavorarla non potrà effere fcacciato dalla fteffa fe non nel cafo che per due anni non ne pagaffe la rendita, o per lo fteffo tratto di tempo ne abbandonaffe la coltura; nella quale circo-

costanza si potrà darla ad un altro vicino attivo.

LXIX. Per regola generale il vicino dovrà essere preferito al forastiero in qualunque disposizione circa tal oggetto.

LXX. I Popolatori d'ogni Comunità, o Consiglio, saranno obbligati ad impiegare l'opera loro nella costruzione delle Chiese, Case Capitolari, Carceri, Ortaglie e Molini, come destinati all' utilità comune; e successivamente dovran pure concorrere alla riparazione.

LXXI. I prodotti dell'Orto, e del Molino, saranno destinati in proprietà del Consiglio, siccome medesimamente la pensione del numero delle *Faneghe*, di terra lavorabile, le quali saranno destinate dal *Sopraintendente* delle Popolazioni per rendita del consiglio medesimo; essendo in arbitrio delle Comunità o luogi, che compongono il Consiglio, affittare queste terre ai vicini per una stabilita pensione, secondo che porta l' Articolo LXVIII.: o serbarle tutte in comune, e lavorarle con l'applicazione del prodotto a proprietarj, il cui regime si governerà in tutto conforme l' *Istruzione dei* 30. *Luglio* 1760.; ed a tenore dei regolamenti e ordini del Consiglio medesimo.

LXXII. In ogni Luogo o Comunità sarà utile l' ammettere due o più vicini Spagnuoli, specialmente di Murcia, di Valenza, Catalogna, Arragona, Navarra, e di tutta la costiera settentrionale di Galizia, Asturia Montana, Biscaglia e Guipuzcoa, affinchè si riuniscano i *Forastieri* coi *Nationali*, contraendo matrimonj scambievoli, e rimanendo soggetti alle medesime regole, come i Coloni Forastieri.

D LXXIII.

LXXIII. Stranieri Cattolici potranno generalmente essere ammessi in queste Popolazioni, benchè non compresi nel contratto del *Tenente Colonnello Turriegel*, annotandosi le loro filiazioni, e patria, e ripartindo pur anche ad essi la terra, gli utensili, e gli ajuti, come agli altri del detto contratto.

LXXIV. Tutt'i Fanciulli dovranno andare alle Scuole delle prime Lettere, avendovene ad esser una per ogni Luogo o Consiglio; e queste Scuole dovranno essere situate presso la Chiesa, acciocchè possano similmente imparare la *Dottrina Cristiana*, e la lingua Spagnuola ad un tempo medesimo.

LXXV. In tutte queste Popolazioni non vi avranno studj, di Grammatica, e molto meno di altre facoltà maggiori, e ciò in osservanza di quant'è disposto nella Legge del Regno, la quale con ragione le proibisce in luoghi di siffatta natura, i cui abitatori deggion badare ai lavori, a condurre le greggie, e alle arti meccaniche, come nervo della forza d'uno Stato.

LXXVI. Il minorare le mandre de' buoj, l' arbitrare dei pascoli comuni, lo spampanare le Viti, egli è lo stesso che annichilare i lavori, ed arrecar danno all'arte rurale; arbitrio il cui uso sarà perciò interamente proibito. Quindi è che per ogni Pastore, che non sia Lavoratore, sarà regolato il numero de' Bestiami, che potrà condurre nei paschi comuni; e la distribuzione avendo ad essere relativa al bisogno, dovrà perciò il *Sopraintendente* stabilire regole invariabili, e che abbian forza di *Leggi Municipali*; le quali Leggi saranno fatte intendere ai nuovi *Coloni*, ed a chi altri apparterrà, per via di traduzioni nei loro rispet-

pettivi idiomi, onde consapevoli così dello spirito del governo, ubbidiscano in conseguenza.

LXXVII. Si osserverà letteralmente la *Condizione 45. de Millones*, stabilita nelle Corti, per non permettere fondazione alcuna di Convento e Comunità dell'uno o dell'altro sesso, o qualunque si sia altra cosa col nome di Ospizio, Missione, Residenza, o Fraternità, o altro nome e colore, nè a titolo d'Ospitalità; poichè tutto lo spirituale dev'essere amministrato dai Parrochi, e Ordinarj Diocesani, e il temporale dai Tribunali, e Aggiunti, inclusa l'ospitalità.

LXXVIII. Si potranno trasferire a queste Popolazioni alcune delle Botteghe da specierie e Medicinali, ch'esistevano nelle Case dei Regolari della Compagnia, per somministrare le Medicine agl' infermi, serbandosi provvisionalmente l'ospitalità, frattanto che le popolazioni si vanno fondando e stabilindo con quelle regole, che si sieguono nell' esercito, e che saranno dettate dalla prudenza del *Sopraintendente*.

LXXIX. Tutto il contenuto nella presente Istruzione non solo verrà osservato dai Commissarj incaricati di condurre le nuove *Popolazioni*, e dai *Popolatori* medesimi; ma anche dai Giudici, e Tribunali del Regno; pel qual effetto si comunicherà a tutte le Parti, cui sarà di mestieri, si stamperanno, e distribuiranno esemplari, affinchè venga a notizia di tutti in forma autentica e solenne. Madrid a' 25. Giugno del 1767. *estratto messo in rubrica*.

E veduta dal mio Consiglio, si accordò di spedire questa mia *Cedula*, colla quale approvando, e come approvo e confermo la inserta istruzione, e comando che sia adempiuto in

tutto e per tutto, ciò che in essa si contiene, ed è espresso; senza permettere la sua contravvenzione in alcuna maniera, in considerazione dell'utilità, che risulterà a miei Dominj, e Causa pubblica dalla sua puntuale ed esatta esecuzione; al qual fine Io darò gli ordini, e farò i provvidementi, che stimo convenevoli, che tal è il mio volere; e che al trasunto stampato di questa mia Cedula, firmato da Don *Ignatio Esteban de Higureda*, mio Scrivano di Camera più anziano, e di Governo del mio Consiglio, si dia la medesima fede e credenza, come al suo originale. *Data in Madrid a' 5. di Luglio dell' anno 1767.*

IO IL RE.

Io D. *Giuseppe Ignazio di Goyeneche*; Secretario del Re nostro Signore, la feci trascrivere di suo ordine,

Il Conte *d'Aranda*.

D. *Giuseppe Emmanuelo Dominguez*.

D. *Giacinto de Tudò*.

D. *Bernardo Caballero*.

D. *Giovanni de Lerin Bracamonte*,

Registrata,

Don *Niccola Verdugo* Tenente del Cancellier Maggiore. D. *Niccola Verdugo*. *Certifico ch'è copia del suo originale*,

Don *Ignazio Esteban de Higarede*.

REA-

REALE PROVVEDIMENTO
DI SUA MAESTA'
IN CONSULTA DEL SUO CONSIGLIO
NELLO STRAORDINARIO.

Col quale si applicano le Botteghe esistenti nelle Case dei Regolari della Compagnia agli Ospitali, Ospicj, Incluse, ed altre Case di Misericordia; che stanno sotto la Reale protezione.

DON CARLO, per la Dio grazia Re di Castiglia, di Lione, di Arragona, delle due Sicilie, di Gerusalemme, di Navarra, Granata, Toledo, Valenza, Galizia, Majorca, Siviglia, Sardegna, Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, dell' Algarvia, di Algezira, Gibilterra, dell' Isole Canarie, dell' Indie Orientali e Occidentali, Isole e Terra Ferma del Mar Occeano, Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, del Brabante, e di Milano, Conte d' Ausburg, delle Fiandre, del Tirolo, e di Barcellona, Signor della Biscaglia, e di Molina, ec.

A Voi Giudici suddelegati, che avete l' incarico della occupazione delle temporalità dei beni ed effetti spettanti alle Case, Collegj e Residenze, che tenute erano in questi Dominj dai

dai Regolari della Compagnia del nome di Gesù, salute e grazia.

Gia vi è noto, che il nostro Reale Consiglio nello straordinario, che si tenne in occasione delle passate occorrenze, considerando che converrebbe applicare agli Ospicj, Incluse Spedali, e Case di Misericordia, le Botteghe, ch'erano tenute dai detti Regolari nel *Collegio Imperiale*, e *Noviziato* di questa Corte, e quelle che ugualmente mantenevano in varie altre Case e Collegj del Regno, conforme allo spirito dello proposto in Consulta dalla Nostra Real Persona in seguito della Prammatica Sanzione dei 2. d' Aprile di quest' anno, si propose nel Cap. VII. della Provvigione accordata ai 7. dello stesso mese d'Aprile, a quai degli Ospicj ed altre Case Pie di tal natura si potrebbero esse Botteghe applicare e donare. Ed in virtù della medesima avendosi fatto riflesso a quelle ch'esistono in questa Corte, e nel Collegio di *Villa-garzia de Campos*, udito nell'assunto il nostro Fiscale D. *Pietro Rodrigo Campomanes*, ed esso presente nella Consulta dei 6. di questo mese, il nostro Consiglio reso pago di sue ragioni nel proposito, e uniformandosi al Nostro Real Parere, è disceso per sua propria Reale Risoluzione a concedere le due Botteghe del *Collegio Imperiale*, e del *Noviziato* all'Inclusa e Ospicio, con la fabbrica materiale delle officine in cui sono costruite, separandosi elleno dal rimanente degli edificj con parete divisoria. Che lo stesso si eseguisca riguardo a quella del Collegio di *Villa-garzia de Campos*, traslatandola nel Real Spedale di *Toro*: Finalmente che per regola generale si applichino somiglianti Botteghe ad Ospitali, Incluse, Ospicj, o Case di Misericordia, che dipendono dalla giurisdizione e protezione Reale, avendo riflesso

ſteſſo il noſtro Conſiglio a quelle la cui neceſ-ſità ſia più urgente. E pubblicata queſta Reale deliberazione nel Conſiglio, e ſtraordinario tenuto ai 13. del corrente, reſtò accordato il di lei adempimento, e a tal fine ſi rimette a Voi queſta Carta; Colla quale comandiamo, che colla maggior brevità informiate, ſeparato ogn' altro qualunque aſsunto, per mezzo dei noſtri Fiſcali circa gli Oſpicj, Incluſe, Spedali, e Caſe di Miſericordia, a cui riſpettivamente ſi potranno applicare le Botteghe eſiſtenti nei Collegj, o Caſe, che furono dei detti Regolari, nell' occupazione delle temporalità de' quali ſtate verſando, e porrete attenzione a quello di eſſi luoghi Pii che ſi trovi in più urgente biſogno, e in eſso lui concorrano la pubblica utilità, e le qualitadi eſpreſse nella detta noſtra Reale Riſoluzione. E nel caſo che non abbiavi neceſſità di far traslazione in altro luogo, eſporrete, con ricognizione, e dichiarazione de' Periti, in che conſiſtano le Officine materiali, il loro valore, e la comoda ſeparazione, che potrà praticarſi dal rimanente dell' edifizio: il tutto colla maggior diſtinzione e chiarezza, aggiuntevi le teſtimonianze, con inſerzione dell' inventario, e taſſa che ſarà ſtata fatta dei mobili ed effetti delle dette Botteghe, affine di procedere con totale cognizione, non entrando in codeſta applicazione la maſſa de' minuti medicamenti per eſſer coſa della Caſa applicabile alle ſue temporalità; ma bensì tutti gli utenſili, e droghe medicinali, come parte della medeſima Bottega. Tal è la noſtra volontà, onde allo traſunto ſtampato di queſta noſtra Carta, ſottoſcritto da D. *Giuſeppe Payo Sanz* noſtro Scrivano di Camera, ordinario del Conſiglio, e preſente nel detto Eſtraordinario,

sia data la stessa fede e credenza come al suo originale.

Data in Madrid a' 22. Settembre 1767.

Il Conte d' Aranda.

D. Pedro Colon.

D. Andrea Maraver.

D. Pedro di S. Giovanni di Tagò.

Io D. *Giuseppe Payo Sanz*, Scrivano di Camera, e onorario del Consiglio l'ho scritta per suo comando nell' estraordinario.

Registrata.

D. Niccola Verdugo Tenente del Cancellier Maggiore. D. Niccola Verdugo. E' copia del Reale Provvedimento originale di che ne faccio fede. In Madrid a' 22. Settembre 1767.



REA-

REALE PROVVEDIMENTO
DEI SIGNORI DEL CONSIGLIO
NELLO STRAORDINARIO
A CONSULTA
CON S. MAESTA'

Per rimettere ne' Maestri, e Precettori secolari l'insegnamento delle prime Lettere, Grammatica, e Rettorica, provvedendosi questi Magisterj e Cattedre, in confronto, e stabilindo vivenze, e Case di pupillagio per i Maestri e Discepoli ne' Collegj ove sarà conveniente, informando con brevità il Consiglio.

DON CARLO *per la Dio grazia Re di Castiglia, di Lione, di Arragona, delle due Sicilie, di Gerusalemme, di Navarra, di Granata, di Toledo, di Valenza, di Galizia, di Majorca, di Siviglia, di Sardegna, di Cordova, di Corsica di Murcia, di Jaen, degli Algarvi, di Algezira, di Gibilterra, delle Isole Canarie, delle Indie Orientali, e Occidentali, Isole, e Terra Ferma del Mar Occeano; Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, di Brabante e di Milano; Conte di Aupurg, di Fiandra, del Tirolo, e di Barcellona, Signore di Biscaglia, e di Molina ec.*

A Voi Giudici Suddelegati, che incaricati siete in questi nostri Regni, nell' Indie e Isole

le aggiacenti nella occupazione delle Temporalità dei beni ed effetti che appartengono ai Collegj, Case Residenze, ch'erano tenute dai Regolari della Compagnia del nome di Gesù, e a chi altri il contenuto in questa nostra Carta appartenga, o in qualunque maniera appartenere possa, salute e grazia.

Sappiate, che il nostro Reale Consiglio nello Straordinario che si celebrò per motivo delle passate occorrenze, attendendo alle rappresentazioni, le quali da alcuno di Voi, dai Popoli medesimi, e da vari Prelati ci vennero fatte, onde promovere l'istruzione della gioventù, particolarmente in ciò che spetta alle prime Lettere, alla Latinità e alla Retorica, la qual istruzione avendo a se stessi adotata i detti Regolari della Compagnia, di qui ne nacque la decadenza delle umane Lettere. In fatti aspirando eglino ad altri studj, impieghi e maneggi nel loro Ordine, poco badavan al retto modo d'insegnare, ed il Maestro che più mirava come transitoria questa occupazione che alla pubblica utilità, non faceva tal esercizio per cui egli medesimo, perito nella Latinità, potesse altrui in essa iniziare; il che produsse la minorazione del progresso nei studj della Compagnia, e siccome succederà lo stesso in qualch' altro Ordine Religioso, onde giammai non possano compettere con i Maestri e Precettori i quali per offizio ed istituto si dedicano all'istruzione, e proccurano accreditarvisi per attrarre i Discepoli, e mantenere col prodotto delle loro fatiche la propria famiglia. Si consideri appunto, che mentre in Ispagna le prime Lettere, la Grammatica e la Retorica venivano professate ed insegnate da cotesti Precettori, i quali si ponevano in confronto alla testa di partito, fioriva il modo d'istruire, siccome ne fan

fede

fode le Opere stampate; monumenti del talento e dell' intelligenza, la quale acquistavano coll' applicazione di tutta la vita; e per questa ragione, i Discepoli ch' entravano nelle Facoltà maggiori, come quelli ch' erano ben istruiti nella lingua latina, e nella Retorica, facevano maravigliosi progressi.

Ma essendo cessato questo stimolo dei Maestri e dei Precettori secolari, è decaduta la latinità fin all' attuale abattimento in cui trovasi, con i pregiudicievoli effetti, che si osservano del poco addestramento nei studj maggiori, e la durezza del latino delle nostre Cancellerie, e Palazzi, poco diverso da quello che si legge negli Autori del secolo tredicesimo. Ora nulla servirebbe l'aver liberati questi primi studj dal giogo, e dal pessimo stato in cui erano tenuti dalla Compagnia, se la vigilanza del nostro Consiglio non proccurasse rimetterli nel loro splendore primiero, restituendoli ai Maestri e Precettori Secolari, e provvedendo questi Magisteri e Cattedre; nel che oltre di concorrere le Città, e Ville con quei medesimi appuntamenti che pagavano ai Regolari della Compagnia, si applicherà delle loro Temporalità occupate quello sembrerà conveniente per dotare i Maestri d'insegnamenti sì importanti, e perchè dalla loro gara ne nasca la perfezione, ch'è base principale degli studj medesimi; quegli studj senza de' quali giammai si potranno acquistare sode nozioni. È udito in tal particolare il nostro Fiscale Don *Pietro Rodrigo Campomanes*, e preso nel Consiglio in Consulta dei 29. Settembre di quest' anno, ciò che si stimò corrispondente per promovere il pubblico benefizio dei primi studj della Nazione: ed essendosi conformata la Nostra Reale Persona col suo parere alla risoluzione della

la detta consulta, restò accordato il suo adempimento, per il qual fine vi si spedisce questa nostra Carta. Colla quale commandiamo che procediate senza la menoma dilazione a surrogare per l'insegnamento delle prime Lettere, Latinità, e Rettorica, nei respettivi Collegj e Case, ch'erano tenuti dalla Compagnia, nella occupazione delle temporalità dei quali attendete, in luogo dei detti Regolari, Maestri e Precettori Secolari in confronto. Informerete nel proposito per mezzo de' nostri Fiscali quello che sembrerà opportuno, ascoltando gli Aggiunti, Deputati, e Persona del Comune, ed altre persone zelanti e intelligenti, sopra il modo pratico da tenersi in ogni classe, onde formare con sicurezza il giudizio comparativo nei confronti, proponendo il numero de' Maestri, siccome que' che ripassano le lezioni, e dei Repitori che ajutare li debbono; i loro salarj, ed emmolumenti: far intendere ciò che loro gli si dovrà contribuire; cosa loro per lo innanzi dasse il Popolo, e quanto si dovrà aggiungere delle Temporalità occupate: informando similmente, ove precisamente si possa stabilire una specie di Casa d'Educazione, Seminario, o Pupillaggio per i Giovani che assistono allo studio; lo che con totale separazione dalla Chiesa dovrà ritrarsi in parte del Collegio, o Casa dei Regolari, ed esservi, se sia possibile, l'abitazione dei Maestri Secolari, senza pregiudizio dar sesto al restante; esponendo tutto il di più che parrà degno della notizia del nostro Consiglio, affinchè con cognizione di causa si dia mano agli opportuni provvedimenti per promovere solidamente la pubblica educazione in tal parte. Tutto quello ch'eseguirete si possa mettere in pratica esattamente e compiutamente, senza interpretazione, commento, nè ommissione alcuna,

cuna, tal essendo la nostra volontà, ed al trasunto stampato di questa nostra Carta soscritta da D. *Giuseppe Payo Sanz*, nostro Scrivano di Camera onorario del Consiglio, e presente già nell' Estraordinario, si dia la medesima fede e credenza come all' originale.

Data in Madrid a' 5. Ottobre 1767.

Il *Conte d' Aranda*.

D. *Pietro Colon*.

D. *Andrea Maraver*.

D. *Pietro di Leone y Estandon*.

D. *Bernardo Cavallero*.

Io D. *Giuseppe Sanz*, Scrivano di Camera onorario del Consiglio l' ho fatta scrivere per suo comando nell' Estraordinario.

Registrata

D. *Niccola Verdugo* Tenente del Cancelliere maggiore D. *Niccola Verdugo*.

Accerto e confermo esser Copia codesta del Reale Provvedimento originale.

In Madrid a' 5. Ottobre 1767.



CE-

CEDOLA REALE
DI SUA MAESTA
A CONSULTA DEL CONSIGLIO
NELLO STRAORDINARIO

Acciò si continuino nei Tribunali Ordinarj e Superiori di fuori della Corte i processi pendenti ne' medesimi innanzi l'espulsione dei Regolari della Compagnia, toccanti le Temporalità de' loro Collegj, Case e Residenze, nominando Difensore il Giudice Commisionato del respettivo Collegio.

DON CARLO per la Dio grazia Re di Castiglia, di Lione, di Aragona, delle due Sicilie, di Gerusalemme, di Navarra, di Granata, di Toledo, di Valenza, di Galizia, di Majorica, di Sardigna, di Cordova, di Corsica, di Murcia, di Jaen, degli Algarvi, di Algezira, di Gibilterra, delle Isole di Canaria, delle Indie Orientali e Occidentali, Isole e Terra Ferma del Mare Occeano; Arciduca d'Austria, Duca di Borgona, di Brabante, e di Milano, Conte d' Ausburg, di Fiandra, del Tirolo, e di Barcellona; Signore di Biscaglia, e di Molina, ec.

A Voi Presidenti, Regenti, e direttori delle mie Cancellarie e Audienze, e a tutti li Corregidori e Intendenti, Governatori, Alcadi maggiori, e ordinarj, ed altri quai si vogliano Giudici e Ministri di questi miei Regni e Signo-

gnorie, e a quelli de' miei Dominj dell' Indie, e Isole aggiacenti, a' quali il contenuto di questa mia Carta appartiene, o appartener possa; salute e grazia.

Siavi noto, che in vista delle varie rappresentazioni le quali da alcuno di voi, e segnatamente dai Suddelegati, che stanno versando nell'occupazione delle Temporalità dei beni ed effetti, che appartenevano ai *Regolari* della Compagnia, vennero avvanzate al mio Consiglio, nello Straordinario, che si celebrò per motivo delle passate occorrenze, in ragione dei motivi che si sono offeriti per la continuazione delle istanze e processi, che tenevano pendenti i detti Regolari innanzi la loro espulsione, ne quali erano attori o rei citati, avendo riflesso al pregiudizio che ne cagiona il loro arrenamento sì alle Temporalità occupate, come ai medesimi interessati miei sudditi e naturali; udito nel proposito il mio Fiscale D. *Pietro Rodrigo Campomanes*, espósemi il mio Consiglio nella Consulta de' 29. Settembre prossimo passato ciò che stimò conveniente sopra il modo che può tenersi onde abbian fine, e progredisca il corso dei riferiti processi: ed essendomi conformato col di lui suggerimento, per risoluzione nella mentovata Consulta, pubblicata e veduta, accordò spedire per il suo adempimento questa mia Carta: Colla quale io commetto la continuazione, e determinazione di tutt' i processi, cause, e negozj, cominciati innanzi la detta espulsione, nei vostri rispettivi Tribunali, e Giudicature, e comando il sommariarli con i Difensori, e col Suddelegato che nomino, il quale s'impiegherà nell'occupazione delle Temporalità del Collegio, o Casa, a cui tocca e l' interesse dell' istanza, che dovrà essere Procuratore, e valersi

si d' Avvocato conosciuto ; e che rimettiate per mano de' Fiscali del mio Consiglio la lista di tutt' i riferiti processi, e dello stato del luogo, onde si vegga se si stimasse avvocarne alcuno per particolari circostanze; e ugualmente comando a' miei Fiscali, che risiedono nelle mie Cancellarie e Audienze, acciò a vista di questa promovano le determinazioni, e diano conto di ciò che si spetta al mio Consiglio, non comprendendosi in questa generalità le istanze pendenti nella mia Corte, sopra il particolare delle quali si terrà separato provvedimento. Tutt ciò adempirete, e metterete in pratica nella maniera più compiuta senza ommettere cosa alcuna, tal essendo la mia volontà; ed al trasunto stampato di questa mia Carta, soscritto da D. *Giuseppe Payo Sanz* mio Scrivano di Camera, onorario del Consiglio, e presente allo straordinario, si presti la medesima fede e credenza come all' originale.

Data a S. Ildefonso a' 7. Ottobre 1767.

IO IL RE.

Io D. Giuseppe Ignazio di Goyeneche, *Segretario del Re nostro Signore la feci scrivere per suo comando.*

Il Conte *d'Aranda*.

D. *Pietro Colón*.

D. *Andrea Maraver*.

D. *Bernardo Cavallero*.

D. *Felippo Codallos*.

Registrata.

D. *Niccola Verdugo*, Tenente del Cancellier maggiore. D. *Niccola Verdugo*. *Accerto e confermo essere codesta la copia della Real Cedula originale.*

In Madrid a' 9. Ottobre 1767.

CE-

CEDOLA REALE
DI SUA MAESTÀ
A CONSULTA DEL CONSIGLIO,

Che stabilisce le pene contra li Gesuiti che sono in questi Regni, o che ritornano ad essi, benchè sia sotto pretesto di essere dimessi dalla Compagnia, in contravvenzion della Prammatica Sanzione de' 2. Aprile di quest' anno; e contra i lor fautori, o quelli che sapendolo, non ne daranno conto a' Tribunali, con quel di più che dispone per assicurarne il puntuale adempimento.

DON CARLO *per la grazia di Dio Re di Castiglia, di Leone, di Aragona, delle due Sicilie, di Gerusalemme, di Navarra, Granata, Toledo, Valenza, Galizia, Majorica, Siviglia, Sardegna, Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, dell' Algarvie, di Algezira, Gibilterra, dell' Isole Canarie, dell' Indie Orientali, e Occidentali, Isole, e Terra Ferma del Mar Occeano, Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, del Brabante, e di Milano, Conte di Auspurgh, delle Fiandre, del Tirolo, e di Barcellona, Signor della Biscaglia, e di Molina ec.*

A' miei Consiglieri, Presidenti, e Uditori delle mie Udienze, Alcaldi, Ministri della mia Casa, Corte, e Cancellerie, ed a tutti li Sopraintendenti, Assistente, Governatori,

 Al-

Alcaldi maggiori, e ordinarj, ed altri di qualsivoglia sorte Giudici, Ministri, e soggetti di questi miei Regni, così Regj, che Baronali, Abbazìali, e Militari, d'ogni stato, condizione, qualità, e preminenza, presenti, e futuri, ed a ciascuno, e qualunque sia di voi ne' vostri Luoghi, e Giurisdizioni: SAPPIATE, che da Don Pietro *Roderigo Campomanes*, e Don *Giuseppe Moguino*, miei Fiscali si è rappresentato al mio Consiglio, che per l' Articolo nono della Real Prammatica Sanzione in vigore di Legge per l' espulsione da questi miei Regni dei Regolari della Compagnia, e occupazione dei loro Beni, è stato proibito il regresso d'ogni suo individuo in questi Dominj, ed ingiunto ai Tribunali di usare li più severi provvedimenti così contro i violatori, come ancora contro i fautori, e cooperatori; dovendosi questi ultimi castigare come perturbatori della quiete pubblica: Che l' Articolo decimo della citata Prammatica Sanzione disponea, che non bastasse la demissione del Papa, nè che restasse qualunque si fosse Individuo della Compagnia in istato di Secolare, o di Prete, o ch' ei passasse ad altro Ordine, per ritornare in questi miei Regni, senza prima ottenere la mia speciale permissione, ed il mio beneplacito; comandandosi ai Tribunali Territoriali nell' Articolo decimonono la esecuzione ed imposizion delle pene ai contravventori: Che credettero li Fiscali, che per toglier ogni pretesto d' ignoranza, fosse spediente, che s' intimasse nelle Riduzioni, prima d' uscir dalla Spagna, la Real Prammatica a tutti gl' individui della Compagnia, come si è fatto, dandosi per ciò il conveniente provedimento dal mio Consiglio, avendone in conseguenza reso tutti legalmente istruiti del contesto

tro della Real Prammatica Sanzione: Che in contraffazione di essa numero considerabile di loro, così Sacerdoti, come Laici, col pretesto di aver ottenuto dalla Curia Romana, o dal Generale la demissione dalla Compagnia, si sia introdotto nella Spagna, e particolamnente in Girona, e Barcellona, senz'alcuna mia licenza, donde apparisce la contravvenzione: Che questo fatto non si fondava su mere conghietture, avendosene le prove Instrumentali, che risultavano dalle certificazioni autentiche, che presentarono i miei Fiscali, date da Don *Giuseppe Payo Sanz* Scrivano di Camera onorario del mio Consiglio con destinazione allo Straordinario: Che una contraffazione così patente, quanto manifestava il nessun rispetto alle Leggi dalla parte dei violatori, altrettanto dovea destare la vigilanza del mio Consiglio, affin di eccitare l'osservanza della Prammatica, fissandone le pene ai contrafacittori, che senza licenza ritornano a questi miei Regni, dando per ciò i convenevoli provedimenti. Lo che considerato da' miei Consiglieri, nella Consulta del giorno primo di questo mese, m'hanno rappresentato il loro parere; a cui conformandomi, colla mia Resoluzione sulla citata Consulta, pubblicata nel mio Consiglio li tredici di questo mese medesimo, sen'è decretato l'adempimento: e perchè abbia in tutto la sua forza, si è determinato di spedire questa mia Real Cedola: Colla quale ordino e voglio, che qualsisia Regolare della Compagnia del nome di Gesù, che in contravvenzion della Real Prammatica Sanzione dei due Aprile di quest'anno osi tornare in questi miei Regni, senza il previo mandato, o la permissione mia, quantunque sia sotto colore di aver avuta la dimissione, e la soluzion dai Voti della sua professione, come proscritto incor-

ta la pena di morte se è Laico; e s'è ordinato *in Sacris*, sia destinato ad una chiusura perpetua ad arbitrio degli Ordinarj, colle pene ulteriori che sieno corrispondenti: e li fautori, e cooperatori siano soggetti alle pene stabilite nella detta Real Prammatica; dovendosi riputare cooperatrici tutte quelle persone di qualunque Stato, condizione, o dignità si sieno, che sapendo l' arrivo di alcuno, o d' alcuni dei mentovati Regolari della Compagnia, non li denunzieranno all' immediato Tribunale, affinchè su tal avviso possa procedere all' arresto, o detenzione, intercezione di carte, consecuzion di dichiarazioni, ed altre verificazioni opportune. Ed a norma di questa mia Deliberazione Reale vi comando procedere nelle cause, e casi occorrenti, consultando i vostri suddetti Tribunali ordinarj colla udienza, o Cancelleria del Territorio intorno al provvedimento che pigliarete contro le persone laiche; e rimettendo al mio Consiglio per mano d' alcuno de' miei Fiscali il processo di puro fatto contro gli ordinati *in Sacris*: e medesimamente comando a voi zelare e vegliare colla maggior esattezza e cura nell' esaminare, quali persone s' introducano al di fuori; ed a tutti gli Officiali Militari, e Guardie all' entrate darvi senza dimora l' ajuto, che per la puntuale esecuzione di questo stabilimento ricercarete loro, e vi sarà d' uopo, sotto la pena che loro impongo di sospension dall' impiego; e castigo esemplare. E perchè venga a notizia di tutti questa mia Reale Risoluzione, la farete pubblicare per mezzo del Banditore con tutte le solennità consuete; perchè così conviene al mio Real Servizio, al bene di questi Regni, e tale è la mia volontà: e voglio pur, che alla Copia impres-

presa di questa mia Cedola, socritta da Don *Ignazio Stefano de Higareda*, mio Secretario, Scrivano di Camera Seniore, e di Governo del mio Consiglio sia data la stessa fede e credenza, che all'originale. *Data in San Lorenzo. li diciotto di Ottobre dell'anno* 1767.

IO IL RE.

Io D. *Giuseppe Ignazio di Poyeneche* Secretario del Re nostro Signore la feci scrivere per suo comando.

Il *Conte di Aranda.*

D. *Giovanni di Lerin e Bracamonte.*

D. *Giacinto de Tudò.*

D. *Gomez Gutierez de Tordoja.*

Il *Marchese di S. Giovanni di Tasò.*

Registrata — D. *Niccola Berdugo Viceancellier Maggiore*: D. *Niccola Berdugo. E' Copia della Real Cedola di S. M., di che faccio fede.*

D. *Ignazio Stefano de Higareda.*

LET-

LETTERA CIRCOLARE

DEL CONSIGLIO

DI S. M. CATTOLICA

A' DIOCESANI,

E SUPERIORI REGOLARI

Circa le pretese Profezie, e fanatiche sediziose rivelazioni, insinuate nei Conventi di Monache dagli Espulsi Religiosi della Società, e adesso da' loro fautori e seguaci.

IL Consiglio tenendo presenti vari documenti riservati, e lo esposto da ambidue i Fiscali in proposito delle pretese profezie, e fanatiche rivelazioni di alcune Religiose circa il regresso dei Regolari della Compagnia, e delle voci sediziose, che sono uscite da' Chiostri delle medesime, ha riconosciuto, che tutto questo fermento nasce dall'abuso di alcuni de' loro Direttori Spirituali, seguaci delle massime, e delle Dottrine dei Regolari espulsi, da' quali venivano dirette innanzi la pubblicazione della Prammatica Sanzione dei 2. d'Aprile del presente anno.

Tale profanazione non solo turba la tranquillità delle medesime Religiose, dividendole in partiti, e meschiandole in affari di Governo del tutto improprj della debolezza del loro sesso, e della ritiratezza della professione monastica; ma di più anzi egli è un mezzo astuto per divulgare in pubblico idee contrarie alla tranquillità. Poichè facilmente avviene di persuadersi non essere evidentemente dimostrato, che tali Ministri

Evan-

Evangelici propaghino la sedizione nelle loro penitenti con pretesto di dirigere le coscienze.

Non può ommettersi, a lode dei Superiori Regolari, essere raro il caso di tal natura, che si verifichi nei Conventi soggetti ad essi; quando ch'è molto frequente in quelli che van soggetti all'incarico degli Ordinarj, ed erano diretti dai detti Regolari, o in quelli che tentavano sottrarsi all' obbedienza per suggestione de' medesimi Regolari, mentre esistevano.

Per recidere tale riprensibile abbominazione dal Santuario, in uso della dovuta protezione alla monastica osservanza, ed alla suprema Regalia di S.M. ond' estirpare ne' suoi Regni mezzi sì riprovati, ha accordato il Consiglio nello Straordinario, che si celebrò ai 20. di questo mese, che si scriva circolarmente ai Superiori Regolari degli Ordini, collo stretto incarico che adoperino il loro zelo affinchè non continuino sì perniciose Dottrine, e fanatismo nei Chiostri delle Religiose, nè che in luogo di vigilanti pastori abbianvi de' Lupi che dispergano la greggia: non dubitando che non rimovano prontamente le persone sospette, le quali si abusano della semplicità Religiosa, collocandole tali, e di siffatta sana dottrina, che sia sicura l'osservanza, la fedeltà, ed il rispetto, ch'è dovuto ad amendue le Maestadi; purgando i Chiostri d'ogni fermento d'inquietudine, ed istruendo le Religiose nella venerazione, che meritano i provvidementi del Sovrano, e del suo Governo, il quale in nome dell'Altissimo regge i Popoli.

Ciò participo a V.... di ordine del Consiglio per la sua più puntuale e perfetta esecuzione; e nel supposto che il Consiglio in vista di ciò che corre, e di qualunque ommissione, non la potrà mirare con indifferenza, comecchè interessi la Religione e lo Stato, spera che V.... dal canto

suo

suo corrisponderà a sì giuste premure, e darà avviso col mezzo mio al Consiglio di ciò che avrà fatto, rimettendo copia autorizzata dell' Ordine, Editto, o Pastorale, che comunicherà ai Conventi delle Religiose del suo distretto, ed alle persone cui sarà di mestieri, senza la menoma perdita di tempo.

Dio conservi V..... per molti anni come desidero.

Madridde a' 23. Ottobre 1767.

I L F I N E.

Si Vende Soldi Trenta Veneti.

a sì giuste premure, e dri
mio al Consiglio di ciò c
tendo copia autorizzata de
Pastorale, che comunicherà
ligiose del suo distretto, ed
a di mestieri, senza la menom

V..... per molti anni come d

Ottobre 1767.

F I N E.

oldi Trenta Veneti.